



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

## **COMUNICATO UFFICIALE n.1537 del 5 giugno 2013**

**Consiglio Federale n.8 - Roma, 5 giugno 2013**

### **DELIBERA N.520/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 99 del Regolamento Organico;
- vista la propria delibera n.389/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato prorogato il mandato degli attuali Organi di Giustizia, fino al termine dell'anno sportivo 2012/2013;
- ritenuto opportuno conferire mandato al Presidente federale di individuare e nominare, prima dell'inizio del nuovo anno sportivo, i componenti degli Organi di Giustizia fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;
- ritenuto altresì subordinare dette nomine all'approvazione della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.53 comma 3 lettera b;

### **DELIBERA**

di conferire mandato al Presidente federale di individuare e nominare i componenti degli Organi di Giustizia fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016.

### **DELIBERA N.521/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.306/2013, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato nominato tra gli altri il Commissario Straordinario del Settore Giovanile sino al 30 giugno 2013;
- ritenuto opportuno conferire mandato al Presidente federale di individuare e nominare il Responsabile del Settore Giovanile fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

### **DELIBERA**

di conferire mandato al Presidente federale di individuare e nominare il Responsabile del Settore Giovanile fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016.

### **DELIBERA N.522/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.292/2013, assunta nella riunione del 16 gennaio 2013, con la quale sono stati nominati il Vicepresidente vicario Gaetano Laguardia Commissario Straordinario ed i Sigg.ri Guglielmo Petrosino e Gabriele Grandini Vice Commissari Straordinari del Comitato Italiano Arbitri fino al termine dell'anno sportivo 2012/2013;
- ritenuto opportuno assicurare la regolare gestione dell'attività arbitrale per l'anno sportivo 2013/2014;
- esaminata la proposta del Presidente federale di confermare i suddetti incarichi per l'anno sportivo 2013/2014;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

### **DELIBERA**

- di confermare il Vicepresidente vicario Gaetano Laguardia nel ruolo di Commissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri per l'anno sportivo 2013/2014;
- di confermare altresì i Sigg.ri Guglielmo Petrosino e Gabriele Grandini Vice Commissari Straordinari del Comitato Italiano Arbitri fino al termine dell'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.523/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la proposta di modifica degli articoli 81, 84, 86, 87, 88, 89, 89bis, 114, 114bis, 114ter, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125 e 127 del Regolamento Organico avanzata dagli Uffici federali d'intesa con la Commissione Carte federali;
- viste la proprie delibere nn. 442 e 443 assunte nella riunione del 20 aprile 2013 con cui è stata emanata la disciplina dello svincolo del settore maschile e del settore femminile, conferendo mandato alla Commissione Carte federali per adottare le opportune modifiche regolamentari;
- viste le modifiche all'articolo 181 e l'istituzione degli articoli 181bis e 181ter del Regolamento Organico proposte dalla Commissione Carte federali ai sensi delle delibere sopra richiamate;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

## DELIBERA

di approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2013/2014, gli articoli 81, 84, 86, 87, 88, 89, 89bis, 114, 114bis, 114ter, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 181, 181bis e 181ter del Regolamento Organico, con il seguente testo:

**Art.81 – Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti degli Organismi Federali di Settore**  
(Del. n. 93 C.F. 25/10/2002 - Del. n.6 C.F. 26/07/2007 - Del. n.292 C.F. 15-16/05/2009 - Del. n.67 C.F. 11/06/2011 - Del. n.366 C.F. 09/03/2013)

- [1] OMISSIS
- [2] Tutti gli Organismi di settore sono composti da un Presidente e quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente **con funzioni vicarie**.
- [3] Il Presidente, **il Vicepresidente** ed i Componenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS

**Art.84 - Il Settore Agonistico (SA)** (Del. n.8 C.F. 28/09/2002 – Del. n.93 C.F. 25/10/2002 – Del. n.16 C.P. 14/03/2003 - Del. n.6 C.F. 26/07/2007 - Del. n.366 C.F. 09/03/2013)

- [1] OMISSIS
- [2] Il Settore Agonistico è retto da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente **con funzioni vicarie**.
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS

**Art.86 - Il Comitato Italiano Arbitri (CIA)** (Del. n.366 C.F. 09/03/2013)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] Il CIA è retto da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente **con funzioni vicarie**.
- ~~[3bis] Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo CIA, senza diritto di voto, il Rappresentante eletto dalla Consulta Nazionale CIA.~~
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS

[6] OMISSIS

**Art.87 - Il Comitato Nazionale Allenatori (CNA) (Del. n.366 C.F. 09/03/2013)**

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] Il CNA è retto da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente **con funzioni vicarie**.

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

**Art.88 - Il Settore Organizzazione Territoriale (SOT) (Del. n.366 C.F. 09/03/2013)**

[1] OMISSIS

[2] Il SOT è retto da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da quattro Componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente **con funzioni vicarie**.

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

**Art.89 - Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (SGSM) (Del. n.366 C.F. 09/03/2013)**

[1] OMISSIS

[2] La gestione del settore è affidata ad un Presidente ed a tre Consigli Direttivi; uno costituito in rappresentanza del Settore Minibasket, uno in rappresentanza del Settore Scuola ed uno in rappresentanza del Settore Giovanile ciascuno dei quali composto dal Presidente del SGSM e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente **con funzioni vicarie**.

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

**Art.89bis – La Commissione Federale Atleti (CFA) (Del. n.366 C.F. 09/03/2013)**

[1] OMISSIS

[2] La CFA è retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente **con funzioni vicarie**.

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

**Art.114 - Le Affiliate**

[1] Con il termine generico di **Affiliate** s'intendono le Società sportive e le Associazioni, che organizzate nelle forme previste dal presente articolo intendono praticare lo sport della pallacanestro nell'ambito federale.

- [2] Le **Società partecipanti ai Campionati dilettantistici** dilettantistiche per ottenere l'affiliazione alla FIP devono essere organizzate in una delle seguenti forme:
- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica;
  - b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
  - c) Società sportiva di capitali o cooperativa senza finalità di lucro.
- [3] **Le Società partecipanti ai Campionati professionistici per ottenere l'affiliazione alla FIP devono essere organizzate in una delle seguenti forme:**
- a) Società per Azioni;**
  - b) Società a Responsabilità limitata;**
  - c) Società in accomandita per azioni.**
- [4] Le Società per essere affiliate non devono avere scopo di lucro (con l'eccezione di quanto disposto dall'art.10 Legge 91/81 modificata con Legge di Conversione 586/96) e sono riconosciute dal Consiglio federale, su delega del CONI, con l'accettazione della domanda di affiliazione ai sensi dell'art.32 dello Statuto del CONI.
- [4] OMISSIS

#### **Art. 114bis - Le Società satellite**

- [1] OMISSIS
- [2] Una Società sportiva, da definirsi quale "Società principale", può essere socia o detenere partecipazioni in una sola Società sportiva dilettantistica, da definirsi quale "Società satellite" la quale non partecipi allo stesso Campionato od a Campionato immediatamente superiore od inferiore e che abbia la sede **entro i 50 km di distanza dalla sede della Società principale**. Resta fermo che gli statuti delle Società definite principali e delle Società definite satellite devono uniformarsi a quanto previsto all'art.114 R.O.
- [3] OMISSIS
- [4] La Società satellite può essere una:
- a) Società non professionistica neo costituita che presenti alla FIP regolare richiesta di affiliazione, dietro autorizzazione scritta della Società principale;
  - b) Società non professionistica già affiliata che presenti alla FIP richiesta di diventare Società satellite autorizzata da una Società principale.

#### **Una Società partecipante al Campionato professionistico non può essere Società Satellite.**

- [5] La Società principale e la Società satellite devono sottoscrivere un accordo dove vengono regolati almeno i seguenti elementi fondamentali:
- a) la durata del rapporto, almeno biennale e con rinnovo automatico;
  - b) i diritti e gli obblighi economici delle parti;
  - ~~c) la gestione anche patrimoniale della Società satellite;~~
  - ~~d) la normativa sui trasferimenti dei tesserati segue quanto previsto dal Regolamento Esecutivo;~~
  - e) i rapporti tecnico - sportivi;

- f) le cause di recesso e/o risoluzione dell'accordo nonché le eventuali clausole penali;
- g) una clausola compromissoria nel rispetto dei vigenti regolamenti federali;
- h) se la Società principale **o la Società Satellite** è oggetto di fusione, l'accordo si annulla automaticamente;
- i) **eventuale compensazione dei contributi per i Nuovi Atleti Svincolati.**

~~[6] La Società satellite non può essere oggetto di fusione o scissione.~~

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS

[9] ~~La normativa~~ **Possono essere previste norme** riguardanti l'attività giovanile, il tesseramento degli atleti ed il tesseramento dirigenti ~~è prevista~~ in un'apposita circolare normativa annualmente deliberata dal Consiglio Federale.

~~Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, vigono le norme federali.~~

Procedimento.

[10] La domanda della Società satellite deve essere presentata al Consiglio federale dal Legale rappresentante entro **il 1° ottobre di ogni anno** ~~la data dell'iscrizione al massimo Campionato a cui la Società intende partecipare,~~ unitamente al verbale di Assemblea dei Soci della Società principale che autorizza la Società ad essere sua satellite. Il contributo d'istituto relativo all'istanza sarà calcolato a debito della Società satellite.

La documentazione deve essere completata dai seguenti documenti:  
se si tratta di Società neo costituita:

a) OMISSIS

b) OMISSIS

se si tratta di una Società già affiliata:

a) il verbale dell'assemblea dei soci che delibera di diventare Società satellite della Società principale;

b) accordo sottoscritto dai legali rappresentante delle due Società.

#### **Art. 114ter – Rapporti di collaborazione tecnico – sportiva**

~~[1] Tutte le Società affiliate hanno facoltà di costituire tra loro rapporti di collaborazione tecnico sportiva per il massimo sviluppo della pallacanestro nella varietà delle forme e degli scopi con cui è praticata ed organizzata.~~

[2] ~~La realizzazione di questi rapporti si attua mediante una collaborazione che vede le Società affiliate impegnate a curare l'attività sportiva attraverso lo scambio di materiale o tramite l'erogazione di contributi, sempreché siano finalizzati agli scopi istituzionali.~~

#### **Art.115 - Domande di affiliazione**

OMISSIS

[1] La domanda deve contenere:

a) OMISSIS

b) OMISSIS

- c) OMISSIS
- d) OMISSIS
- e) OMISSIS
- f) OMISSIS
- g) accettazione dell'obbligo incondizionato all'assoggettamento alla clausola compromissoria prevista dall'art. **50** dello Statuto.

[3] OMISSIS

### Art.116 - Denominazione sociale

- [1] OMISSIS
- [2] È fatto divieto ad una Società di assumere nella propria denominazione sociale i segni distintivi o qualsiasi caratteristica che **possa creare confusione con** ~~sia uguale ad~~ altre Società già affiliate alla Federazione, ~~fatta eccezione per le Società iscritte ad Enti di Promozione Sportiva ufficialmente riconosciuti dal CONI (le Società devono allegare una dichiarazione dell'Ente comprovante l'adesione allo stesso);~~
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] Nell'esaminare la domanda di affiliazione il Consiglio federale ha il dovere di imporre tutte quelle eventuali modifiche atte ad evitare l'insorgere di possibili incertezze **o comunque tutte le modifiche che riterrà opportune.**

### Art.118 - Ricorso contro la reiezione o l'accettazione della domanda di affiliazione

- [1] La Società di cui sia stata respinta la domanda di affiliazione, può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art.4, comma **5**), dello Statuto FIP.
- [2] Le Società o i terzi, che si ritengano lesi dall'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione di altre Società, possono proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art.4, comma **5**), dello Statuto FIP.

### Art.121 - Organi sociali

- [1] Non possono fare parte del Consiglio Direttivo di una Società coloro i quali siano incorsi nei provvedimenti **che hanno determinato la cessazione del tesseramento ai sensi dell'art.4 comma 8 dello Statuto FIP, ovvero in provvedimenti** di espulsione o di radiazione deliberati da un qualsiasi organo di una F.S.N., E.P.S. o D.A. o si siano macchiati di gravi atti di indegnità morale e sportiva.
- ~~[2] Qualora ciò si verificasse, il Consiglio Federale procede alla revoca dell'affiliazione secondo le norme previste dall'art.4 comma 5 lett. d), e) dello Statuto.~~
- ~~[3] Avverso i provvedimenti di cui al precedente comma 2), la Società può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art.4, comma 6), dello Statuto.~~

- [4] In caso di modifica degli organi sociali, nel corso dell'anno sportivo, le Società devono inviare immediatamente alla Segreteria **Generale Federale** copia dei verbali relativi alle variazioni della composizione del Consiglio Direttivo.

#### **Art.122 - Responsabilità del Legale rappresentante della Società**

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] Nel caso di sostituzione del Legale rappresentante di una Società il nuovo rappresentante deve inviare immediatamente alla Segreteria **Generale Federale** copia del verbale attestante l'avvenuto passaggio dei poteri. Fino alla ricezione, i poteri di rappresentanza continuano nella persona di colui che risulta autorizzato dagli atti della Federazione.

#### **Art.124 – Assicurazioni infortuni**

- [1] Le Società professionistiche sono tenute a stipulare una polizza a garanzia degli infortuni subito dagli atleti professionisti secondo quanto previsto dall'art.8 della Legge n. 91 del 23 marzo 1981.

**[2] La Federazione Italiana Pallacanestro stipula assicurazione infortuni e caso morte per conto e nell'interesse dei tesserati non professionisti, in qualità di atleti, dirigenti e tecnici, secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2010. Ai sensi del citato decreto, il pagamento del premio assicurativo è posto carico dei tesserati.**

~~Le Società non professionistiche sono tenute a garantire agli sportivi dilettanti, tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici, una copertura assicurativa infortuni per una somma non inferiore a € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) in caso di morte e € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) in caso di invalidità permanente (se del caso, ad integrazione della copertura assicurativa Sportass).~~

**[3] La Federazione Italiana Pallacanestro stipula, altresì, assicurazione infortuni e caso morte per conto e nell'interesse dei tesserati convocati nelle selezioni nazionali.**

~~In caso di selezioni promosse dalla FIP con apposita convocazione, tali obblighi faranno capo alla FIP.~~

#### **Art.125 - Morosità di Società**

- [1] OMISSIS
- [2] La morosità di una Società viene dichiarata dal Consiglio federale e, qualora non estinta nel termine ultimo fissato dallo stesso, comporta, **salvo quanto previsto dal successivo art.127**, la revoca della affiliazione dalla Federazione della Società morosa, con effetto decorrente dal termine dei Campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali.
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS



- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS

### **Art.127 - Piano di risanamento delle Società**

- [1] Entro il termine fissato dal Consiglio Federale una Società che sia stata dichiarata morosa ai sensi dell'articolo 125, comma 1 e 2 può presentare alla Federazione un piano di risanamento.
- [2] Il Consiglio Federale, in base alle garanzie offerte, può annullare o sospendere la revoca dell'affiliazione ed il provvedimento di esclusione dal Campionato, con l'eventuale determinazione dei tempi e modi di attuazione.
- [3] La morosità estinta, comprovata dalle ricevute liberatorie rilasciate dai creditori, entro la fine dell'anno sportivo e comunque prima della chiusura dei termini di iscrizione al massimo Campionato cui la Società intenda partecipare comporta automaticamente l'annullamento della revoca dell'affiliazione e dell'esclusione dal Campionato.

### **Art.181 – Disposizioni generali**

- [1] Lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, come disposto dall'art.5, comma 3 dello Statuto.
- [2] Non sono ammessi doppi tesseramenti e trasferimenti in prestito per le atlete "svincolate".
- [3] Per partecipare ad un Campionato federale, l'atleta "svincolata" deve tesserarsi per una Affiliata improrogabilmente entro i termini di tesseramento stabiliti in relazione alle esigenze dei vari Campionati.
- [4] Il mancato rispetto della normativa federale comporta la decadenza del tesseramento.

### **Art.181bis – Atleta che compie il 21° anno dell'età anagrafica**

- [1] Il tesseramento a favore di una Affiliata può avere una durata di un una, due o tre stagioni sportive.  
Il tesseramento con validità annuale cessa al termine della stagione sportiva.  
Il tesseramento con validità biennale cessa al termine del biennio sportivo.  
Il tesseramento con validità triennale cessa al termine del triennio sportivo.
- [2] Le modalità di versamento dei Premi relativi alle atlete svincolate sono disciplinati dal successivo art.181ter e dal Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società annualmente deliberato dal Consiglio federale.
- [3] Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolata" è presentata da una Affiliata diversa da quella per la quale era tesserata a titolo definitivo l'anno sportivo precedente lo svincolo, quest'ultima deve versare il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al Campionato cui partecipa.
- [4] Per ogni annata sportiva successiva allo svincolo dell'atleta, l'Affiliata che la tessera deve rispettare quanto previsto ai commi precedenti.

- [5] L’Affiliata che tessera l’atleta “svincolata” è esente dagli obblighi previsti dal Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti (delibera n.177 C.F. 17.06.2000).
- [6] L’Affiliata partecipante ai Campionati nazionali e regionali che tesserata atlete provenienti da Federazione straniera è soggetta alle norme del presente Titolo.

#### **Art.181ter – Contributo per il tesseramento**

- [1] Le Società che tesserano le atlete come previsto nel presente Titolo devono versare alla FIP i contributi per il tesseramento stabiliti dalla tabella sotto specificata:

<u>Campionato</u>	<u>Contributo</u>
Serie A1	Euro 5.000,00
Serie A2	Euro 3.500,00
Serie A3	Euro 2.000,00
Serie B reg.	Euro 300,00
Altri Campionati	Normale tesseramento.

- [2] La somma versata dall’Affiliata e riferita al Campionato cui partecipa sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:
- 85% alla Affiliata che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nell’annata sportiva precedente l’anno del primo svincolo;
- 15% alla Affiliata che ha reclutato l’atleta, tesserandola per la prima volta entro i termini ed i limiti previsti per la categoria Under 19. Qualora l’atleta venga tesserata successivamente i termini ed i limiti della categoria Under 19 ovvero l’Affiliata non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero l’Affiliata cessi di appartenere alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale federale.
- [3] La somma versata dall’Affiliata per le nate nel 1991 e precedenti (1990, 1989 ecc..) sarà dalla FIP corrisposta al 100% a favore dell’Affiliata che ha tesserato a titolo definitivo l’atleta al 30 giugno 2013.
- [4] In caso di mancata effettuazione del versamento si procederà secondo le norme regolamentari vigenti.
- [5] Ottengono i diritti derivanti dallo “svincolo” le Affiliate che svolgono attività federale giovanile, indipendentemente dagli obblighi di partecipazione.
- [6] Le modalità per il versamento alla FIP e successiva divisione percentuale, come sopra evidenziato, delle somme previste dalla tabella saranno specificate annualmente nel Comunicato ufficiale dei contributi a carico delle Società deliberato dal Consiglio federale.

#### **DELIBERA N.524/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

<u>vista</u>	la proposta di modifica degli articoli 5, 6, 15, 15bis, 15ter, 18, 19, 20, 22, 23, 23bis, 24, 24bis, 25, 26, 27 e 32 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento avanzata dagli Uffici federali d'intesa con la Commissione Carte federali;
<u>vista</u>	la proposta avanzata dalla LegA Basket Femminile il 12 aprile 2013 con la quale chiede di modificare il testo dell'articolo 22 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento;
<u>letta</u>	la relazione agli atti dell'odierna riunione;
<u>sentita</u>	la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;
<u>ritenute</u>	le proposte meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2013/2014, gli articoli 5, 15, 15bis, 15ter, 18, 19, 20, 22, 23, 23bis, 24, 24bis, 25, 26, 27 e 32 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento, con il seguente testo:

#### **Art. 5 Termini e modalità del tesseramento** (del. n.195 C.F. 29/10/2011)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] Il tesseramento effettuato con dispositivo di firma digitale (DFD), o in qualsiasi altra forma autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito.

**E' possibile richiedere l'annullamento del tesseramento esclusivamente per atleti di categoria giovanile purché non ancora inseriti in lista elettronica o purché non abbiano partecipato a gare con la Società alla quale sono stati trasferiti e che richiede l'annullamento. La richiesta di annullamento sottoscritta da tutte le Società interessate, dall'atleta e dai genitori dell'atleta dovrà essere presentata all'Ufficio Tesseramento Nazionale entro tre giorni lavorativi dalla apposizione della firma digitale.**

- [8] OMISSIS
- [9] OMISSIS

#### **Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento** (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

- [1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] Campionati Senior Nazionali dilettantistici e Regionali:

Le Società possono tesserare massimo ~~2 (due)~~ **3 (tre)** atleti di categoria senior già inseriti in lista elettronica nella medesima stagione.

L'atleta di categoria giovanile non rientra nel limite dei ~~2 (due)~~ **3 (tre)**.

Le Società possono cedere massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in lista elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare.

[4] OMISSIS

**Art. 15 Tesseramento conseguente a mancata iscrizione od esclusione della Società dal campionato** (del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.68 P.F. 30/06/2012)

ABROGATO

**Art. 15 bis Tesseramento atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal campionato** (del. n.68 P.F. 30/06/2012)

[1] L'atleta di categoria giovanile tesserato per Società che **non si iscriva, venga esclusa o rinunci** a partecipare al campionato di categoria per cause non imputabili all'atleta, può chiedere alla Commissione Tesseramento, dopo la pubblicazione del provvedimento e nel rispetto dei termini previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali, il tesseramento per altra Società inviando i seguenti documenti:

- a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e, per i minori, da entrambi i genitori;
- b) modulo, in originale, di nuovo tesseramento debitamente compilato e firmato dall'atleta e, per i minori, da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;
- c) copia della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza;
- d) indirizzo di posta elettronica del ricorrente.

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] L'atleta tesserato in prestito con la Società rinunciataria, **esclusa o non iscritta**, anche se ha preso parte a gare di campionato, rientra automaticamente nelle disponibilità della Società di appartenenza e può giocare con la stessa oppure può tesserarsi per altra Società secondo i limiti di cui all'art.6.

[8] L'atleta prestato ad altra Società prima della rinuncia, **della esclusione o della mancata iscrizione** può esercitare la facoltà prevista al comma 1 solo dopo il termine dell'anno sportivo.

[9] L'atleta prestato ad altra Società dopo la rinuncia, **l'esclusione o la mancata iscrizione** rimane vincolato con la Società di appartenenza e non può presentare istanza di tesseramento prevista al comma 1.

[10] OMISSIS

**Art. 15 ter Tesseramento atleta senior conseguente a rinuncia **esclusione o mancata iscrizione** della Società dal campionato** (del. n.68 P.F. 30/06/2012)

- [1] L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo di tesseramento dell'atleta di categoria senior, tesserato per Società che **non si iscriva, venga esclusa o** rinunci a partecipare al campionato di categoria, a seguito del provvedimento dell'Organo Giudicante competente passato in giudicato.
- [2] L'atleta tesserato in prestito con la Società **non iscritta, esclusa o** rinunciataria, anche se ha preso parte a gare di campionato, rientra automaticamente nelle disponibilità della Società di appartenenza e può giocare con la stessa oppure può tesserarsi per altra Società secondo i limiti di cui all'art.6.
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS

**Art. 18 Tesseramento speciale**

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] ~~Il tesseramento degli atleti a norma degli articoli 26, 27, 30 e 31 R.E. deve essere effettuato presso l'Ufficio Tesseramento Nazionale con sistema cartaceo.~~
- [7] OMISSIS

**Art. 19 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile** (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS

**TABELLA**

**CAMPIONATO**

Serie A e Legadue	€ 10.000,00
Serie A dilettanti <b>primo Campionato nazionale dilettanti</b>	€ 8.000,00
Serie B dilettanti <b>secondo Campionato nazionale dilettanti</b>	€ 6.500,00
Serie C dilettanti <b>terzo Campionato nazionale dilettanti</b>	€ 3.500,00
Serie C reg. e Serie D <b>primo e secondo Campionato regionale senior</b>	€ 2.500,00
Promozione, 1ª e 2ª Divisione <b>Altri Campionati senior regionale e Under</b>	€ 1.500,00

CAMPIONATO

Serie A1 <b>primo Campionato nazionale</b>	€ 6.000,00
Serie A2 <b>secondo Campionato nazionale</b>	€ 5.000,00
<b>Serie A3 B ecc terzo Campionato nazionale</b>	<b>€ 3.000,00</b>
Serie B e C <b>primo e secondo Campionato regionale senior</b>	€ 2.500,00
Promozione e 1 <sup>a</sup> Divisione <b>Altri Campionati regionale senior e Under</b>	€ 1.500,00

**Art. 20 Modalità di tesseramento** (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.

**Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.**

- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS

**Art. 22 Trasferimento delle atlete**

- ~~[1] Il trasferimento di atlete di cittadinanza di un Paese appartenente all'Unione Europea tesserate a norma del presente Capo I, fermo restando i movimenti a disposizione, è consentito esclusivamente tra le Società di Serie A1.~~
- ~~[2] Il trasferimento di atlete di cittadinanza extracomunitaria tesserate a norma del presente Capo I è vietato.~~
- ~~[3] Per le atlete di cittadinanza extracomunitaria o comunitaria non è consentito il prestito nel corso del campionato.~~
- [1] Le atlete con cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea non possono essere trasferite a nessun titolo; è pertanto permesso il solo Nuovo Tesseramento.**
- [2] Le atlete con cittadinanza di un Paese appartenente all'Unione Europea possono sottoscrivere esclusivamente un Nuovo Tesseramento o Trasferimento a titolo definitivo a favore di Società partecipanti ai Campionati di serie A1, A2 e regionali nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali.**

**Art. 23 Modalità di tesseramento** (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

- [1] OMISSIS
- [2] Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma, devono essere depositate in FIP in originale o inoltrate per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. Nel caso di inoltro alla Lega, la stessa, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale

della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio tesseramento Nazionale sono i seguenti:

- a) OMISSIS
- b) OMISSIS
- c) certificato di cittadinanza italiana **rilasciato dal Comune italiano di residenza;**
- d) OMISSIS
- e) OMISSIS
- f) OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.

**Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.**

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS

#### **Art. 23 bis Trasferimento delle atlete**

[1] **Le atlete con cittadinanza italiana tesserate in deroga all'articolo 10 del presente Regolamento, possono sottoscrivere esclusivamente un Nuovo Tesseramento o Trasferimento a titolo definitivo a favore di Società partecipanti ai Campionati di serie A1, A2 e regionali nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dai regolamenti federali.**

#### **Art. 24 Modalità di tesseramento** (del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.62 C.F. 14/07/2012)

[1] **Le Società partecipanti al secondo Campionato nazionale Femminile, hanno la possibilità di tesserare atlete di cittadinanza straniera appartenente all'Unione Europea o atlete che hanno acquisito la cittadinanza italiana e tesserate in deroga all'art.10 del presente Regolamento.**

**Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma, devono essere depositate in FIP in originale o inoltrate per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. Nel caso di inoltro alla Lega, la stessa, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.**

I documenti da inviare sono i seguenti:

- a) OMISSIS
- b) OMISSIS
- c) certificato di cittadinanza italiana **rilasciato dal Comune italiano di residenza;**
- d) OMISSIS
- e) OMISSIS

f) OMISSIS

[2] OMISSIS

[2bis] OMISSIS

~~[3] Non è consentito il trasferimento a titolo definitivo o a titolo di prestito di atlete di cui al comma 2.~~

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

**[6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.**

**Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.**

#### **Art. 24bis trasferimento atlete**

**[1] Le atlete con cittadinanza di un Paese appartenente all'Unione Europea o italiane tesserate in deroga all'articolo 10 del presente Regolamento possono sottoscrivere esclusivamente un Nuovo Tesseramento o Trasferimento a titolo definitivo a favore di Società partecipanti ai Campionati di serie A1, A2 e regionali nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dai regolamenti federali.**

#### **Art. 25 Atleti di categoria senior provenienti da Federazione straniera (del. n.465 C.F. 11/06/2011)**

[1] Le Società affiliate partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera di categoria senior trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

a) OMISSIS

b) OMISSIS

**c) esclusivamente per atleti di cittadinanza extracomunitaria, permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici;**

d) OMISSIS

e) OMISSIS

f) OMISSIS

[2] OMISSIS

#### **Art. 26 Atleti minori di 18 anni provenienti da federazione straniera - Normativa per il caso speciale FIBA (del. n.465 C.F. 11/06/2011)**

[1] OMISSIS



[2] Le Società possono richiedere il tesseramento per due motivi:

a) Non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) inviando i seguenti documenti:

- I. OMISSIS
- II. OMISSIS
- III. OMISSIS
- IV. per atleti extracomunitari permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc). **Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici;**
- V. OMISSIS
- VI. OMISSIS
- VII. OMISSIS
- VIII. OMISSIS

b) Legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare), inviando all'attenzione dell'ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- I. OMISSIS
- II. OMISSIS
- III. OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

**Art. 27 Atleti non provenienti da federazione straniera** (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

[1] Le Società affiliate partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) OMISSIS
- b) OMISSIS
- c) per atleti extracomunitari permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). **Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici;**
- d) OMISSIS
- e) OMISSIS
- f) OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

**Art. 32 Formazione italiana** (del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.62 C.F. 14/07/2012)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] **Sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, abbiano partecipato con la Nazionale italiana Senior alle fasi finali delle seguenti manifestazioni:**

- a) **Campionato Europeo**
- b) **Campionato del Mondo**
- c) **Giochi Olimpici**

### **DELIBERA N.525/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la proposta di modifica degli articoli 3, 6, 8, 12, 18, 19, 20, 31, 32, 34, 43, 49, 51, 54, 66, 77, 80, 82 del Regolamento Esecutivo - Gare avanzata dagli Uffici federali d'intesa con la Commissione Carte federali;
- vista la proposta di istituzione dell'articolo 18bis del Regolamento Esecutivo – Gare;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2013/2014, gli articoli 3, 6, 8, 12, 18, 18bis, 19, 20, 31, 32, 34, 43, 49, 51, 54, 66, 77, 80, 82 del Regolamento Esecutivo - Gare, con il seguente testo:

#### **Art.3 Comunicato Ufficiale Contributi**

- [1] Entro il **30 giugno** ~~31 maggio~~ di ciascun anno sportivo il Consiglio Federale emana i Comunicati Ufficiali dei contributi a carico delle affiliate e dei tesserati.
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS

#### **Art.6 Limiti alla partecipazione ai Campionati** (del. n.465 CF 11/06/11)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] La Società neoaffiliata, ~~ad esclusione di quanto disciplinato dagli articoli 135bis e 135ter R.O.,~~ può partecipare esclusivamente ad un campionato a libera partecipazione.
- [6] OMISSIS

**Art.8 Squadre della stessa Società nello stesso campionato**

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] Ai fini dell'applicazione **del comma 4 del presente articolo** ~~di questa regola~~ è vincolante l'inserimento in lista elettronica.

**Art.12 Rinuncia alla partecipazione prima del termine di iscrizione al campionato**  
(del. n.466 CF 11/06/11)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] E' espressamente consentita la rinuncia al Campionato professionistico da parte della Società non professionistica promossa al **secondo** Campionato professionistico. Tale rinuncia deve formalmente pervenire mediante lettera raccomandata, posta celere o corriere da inviare alla FIP **ed alla Lega riconosciuta** ~~ed alla Legadue~~ sette giorni prima del termine fissato per l'iscrizione al Campionato professionistico.  
In tal caso la Società rinunciataria conserva il diritto a partecipare al Campionato inferiore, cui dovrà iscriversi nei termini regolamentari, mantenendo nel contempo il diritto al tesseramento degli atleti che risultavano vincolati a titolo definitivo nell'anno precedente, fermo restando il diritto di ciascun atleta a stipulare un contratto professionistico.

**Art.18 Ingiunzione di pagamento** (del. n.192 CF 19e20/11/10 - del. n.466 CF 11/06/11)

- [1] Le Società **partecipanti ai Campionati non soggetti ai contributi per i Nuovi Atleti Svincolati** sono tenute ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti delle somme dovute, per qualsiasi ragione o causa, alla FIP, Società consorelle, affiliate e tesserati.
- [2] Nel caso di mancato pagamento nei termini, gli Organi federali competenti ingiungeranno alla Società inadempiente di produrre, entro quindici giorni dalla data di ingiunzione del pagamento, la documentazione attestante l'avvenuto versamento di quanto dovuto.  
Dalla data di comunicazione dell'ingiunzione di pagamento, la parte obbligata non può procedere ad alcun tesseramento di atleti e qualsiasi atto di disposizione non ha effetto ai fini sportivi.  
L'ingiunzione comporta l'automatica addebito del relativo contributo e l'applicazione della penale deliberate annualmente dal Consiglio Federale.
- [3] Il controllo dell'avvenuto pagamento sarà effettuato dagli Organi federali competenti, ai quali dovrà essere inviato l'originale della documentazione richiesta attestante l'avvenuto pagamento.
- [4] Qualora una Società, nonostante la preventiva ingiunzione di pagamento, non si attenga a quanto sopra, verrà considerata a tutti gli effetti esclusa dal Campionato e sarà deferita agli Organi giudicanti per i provvedimenti disciplinari di competenza.
- [5] Nel caso in cui gli Organi federali competenti, per qualsiasi ragione, non possano accertare tempestivamente l'effettivo incasso di quanto dovuto da parte della Società inadempiente, si disporrà la sospensione della omologazione della gara successiva al quindicesimo giorno sino al completamento dell'iter procedurale dell'accertamento. Qualora l'accertamento abbia

esito negativo, la Società inadempiente sarà sanzionata secondo quanto previsto al comma precedente.

- [6] La Società esclusa dal Campionato ai sensi del presente articolo potranno iscriversi esclusivamente ad un Campionato a libera partecipazione.

#### **Art.18bis – Termini di pagamento**

- [1] **L’Affiliata è tenuta ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti delle somme dovute per la prima e seconda rata NAS e per la seconda e terza rata campionati e per ogni eventuale ulteriore rata richiesta.**
- [2] **Nel caso di mancato versamento delle singole rate nei termini previsti, si applicherà quanto previsto degli articoli 41 e 42 del Regolamento di Giustizia.**

#### **Art.19 Impianti di gioco**

- [1] OMISSIS
- [2] L’impianto di gioco deve essere stato dichiarato idoneo per l’attività agonistica a norma dell’art. 20 **R.E.** del presente regolamento e del regolamento per gli impianti di gioco.
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS

#### **Art.20 Idoneità all’attività agonistica e variazioni dell’impianto di gioco - procedura e competenza**

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] La Società che non adempie, completamente o parzialmente, alle disposizioni impartite e nei termini fissati dagli Organi **federali** competenti, è deferita all’Organo giudicante competente per i provvedimenti disciplinari di pertinenza.
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS
- [9] OMISSIS
- [10] Le variazioni dell’impianto sportivo o del campo di gioco successive all’idoneità debbono essere immediatamente comunicate agli Organi **federali** competenti per la loro registrazione sul provvedimento di idoneità. E’ fatta salva l’ipotesi che l’Organismo **federale** competente richieda una ulteriore visita per conferire nuova idoneità.
- [11] L’idoneità deliberata dall’Organo **federale** competente ad un Società ha valore per tutte le altre Società che partecipano a Campionati inferiori e che utilizzano lo stesso impianto di gioco.

[12] OMISSIS

**Art. 31 Percentuale sugli incassi**

[1] La Società ha l'obbligo di versare la percentuale sugli incassi, nella misura e secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale nel Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società.

[2] La Società inadempiente incorrerà nelle sanzioni previste.

**Art. 32 Spostamenti gare**

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] Gli Organi **federali** competenti sono tenuti a concedere, a documentata richiesta, gli spostamenti di gare di Campionato che interessano squadre con atleti e/o tecnici convocati dal Settore Squadre Nazionali o con atleti che devono prendere parte a gare o a concentramenti disposti dal Settore Giovanile o con atleti convocati per esigenze della Nazionale Militare.

La richiesta di spostamento deve pervenire all'Organo Federale competente entro i tre giorni successivi al Comunicato Ufficiale della convocazione.

[5] OMISSIS

**Art. 34 Obbligo della presenza del medico di servizio (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.7 PF 05/08/11)**

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] Il riconoscimento avverrà mediante l'esibizione del tesserino di appartenenza all'Ordine dei Medici o se tesserato per la Società in qualità di medico, mediante l'esibizione di uno dei documenti previsti all'~~art.~~**al successivo art.48.**

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

**Art. 43 Colore e numerazione delle maglie (del. n.192 CF 19e20/11/10 – del. n.308 CF 21e22/01/2011)**

[1] Tutte le squadre di una Società partecipanti all'attività agonistica federale devono avere due serie di maglie, una di colore chiaro ~~da utilizzare preferibilmente in tutte le gare interne,~~ ed una di colore scuro.

La Società all'atto dell'iscrizione al Campionato, in applicazione dell'art. 4.3.3 del Regolamento Tecnico, deve indicare il colore della maglia prescelta per la disputa delle gare interne; la Società ospitata, quindi è obbligata ad indossare un divisa di colore palesemente contrastante con quello della divisa indossata dalla squadra ospitante.

Le squadre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con la divisa arbitrale.

- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS

**Art. 49 Partecipazione di atleti a gare (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.211 CF 24/11/12)**

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS

[9] E' fatto divieto alle Società partecipanti **al primo e secondo Campionato nazionale femminile ed al primo Campionato nazionale dilettanti maschile ai Campionati di Serie A1 ed A2 femminile e Divisione Nazionale A** di iscrivere a referto un numero di atleti/e inferiori a dieci.

Le Società in difetto saranno sanzionate con un'ammenda, per ogni atleta non iscritto/a a referto, fissata dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

**Art. 51 Utilizzo Atleti nei campionati regionali e giovanili (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.197 CF 29/10/11 – del. n. 412 CF 13-14/04/12 - del. n.64 CF 14/07/12)**

- [1] OMISSIS
- [2] Le Società che partecipano ai Campionati giovanili, possono iscrivere in lista elettronica un massimo di due atleti di cittadinanza straniera. Gli atleti di cittadinanza straniera possono essere iscritti a referto nel numero massimo di due, anche per le fasi successive a quella regionale, purché siano stati iscritti in lista elettronica in almeno 14 partite della fase regionale **di cui almeno 10 partite nella fase regionale.**
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS

[5] ~~Le atlete del settore femminile che svolgono per il terzo anno attività giovanile possono partecipare alle fasi finali nazionali.~~

**Art. 54 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri**

- [1] Nel caso di arbitraggio di più arbitri, se uno degli arbitri non fosse presente sul campo per l'ora fissata per l'inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo per quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo senza l'arrivo dell'arbitro assente, nel caso di una terna arbitrale i due arbitri rimanenti dirigeranno regolarmente la gara, mentre nel caso di doppio

arbitraggio o nel caso di assenza di due arbitri su tre previsti, l'arbitro presente **dovrà** ~~potrà~~ dirigere la gara da solo ~~oppure potrà sostituire, a suo insindacabile giudizio, l'arbitro assente con altro qualificato (di un gruppo superiore, dello stesso gruppo o del gruppo immediatamente inferiore), disponibile e presente sul campo.~~

[2] OMISSIS

[3] Nel caso di arbitraggio singolo, qualora l'arbitro designato non si presenti sul campo all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre hanno l'obbligo di attendere quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo **la gara sarà rifissata dall'Organo competente** ~~l'arbitro potrà essere sostituito con altro disponibile e presente sul campo, a fronte di formale accordo sottoscritto da entrambe le squadre.~~

#### **Art. 66 Indennizzi per assenza di arbitri (del. n.466 CF 11/06/11)**

[1] ~~Non effettuandosi la gara di Campionato per l'assenza dell'arbitro o degli arbitri designati, e se non c'è la possibilità di effettuare la sostituzione ai sensi dell'art.54,~~ la Società ospitante non dovrà corrispondere alla Società ospitata il rimborso di cui all'art.65 del presente Regolamento.

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

#### **Art. 77 Organizzazione**

[1] I Tornei e le gare amichevoli ufficiali possono essere indetti e organizzati dagli Organi federali centrali o periferici (Comitati Regionali, Provinciali ~~e Comunali, Delegati Comunali~~) e dalle Società affiliate.

[2] OMISSIS

#### **Art. 80 Autorizzazioni ed Organi competenti**

[1] Le Associazioni e Società affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro che intendono organizzare Tornei e gare amichevoli ufficiali, devono ottenere la preventiva autorizzazione degli Organi federali competenti, come di seguito riportato:

- per i Tornei e le gare amichevoli a carattere nazionale o internazionale, la richiesta deve essere diretta al Settore Agonistico;
- i Tornei internazionali cui partecipano rappresentative italiane o straniere sono di competenza dei Settori Squadre Nazionali Maschile o Femminile;
- per i Tornei nazionali ed internazionali di categoria giovanile, la richiesta d'autorizzazione deve essere rivolta al Settore Giovanile Scolastico e Minibasket;
- per i Tornei e le gare amichevoli fra Società appartenenti a diversi Comitati Regionali la richiesta d'autorizzazione deve essere rivolta al Comitato Regionale nella cui giurisdizione si svolge l'incontro;
- per i Tornei e le amichevoli a carattere regionale fra Società appartenenti allo stesso Comitato Regionale, ma di diversa provincia, la richiesta deve essere diretta al Comitato Regionale;
- per i Tornei e le amichevoli a carattere provinciale o comunale fra Società appartenenti alla stessa provincia o comune, la richiesta deve essere diretta al Comitato Provinciale ~~e al Comitato Comunale~~, dandone comunicazione all'Organo federale immediatamente superiore.

## Art. 82 Partecipazione

- [1] Ai Tornei autorizzati dalla Federazione e alle manifestazioni ~~della Lega Nazionale Pallacanestro e Lega Basket Femminile (Coppa Italia LNP, Coppa Italia Lega Femminile e rappresentative di Lega)~~ **delle Leghe riconosciute** possono partecipare squadre di Società affiliate, rappresentative regionali, provinciali o comunali, composte da tesserati, nonché squadre appartenenti a Organizzazioni riconosciute dalla FIP con particolari convenzioni.
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS

### **DELIBERA N.526/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la proposta del nuovo testo del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico avanzata dagli Uffici federali d'intesa con la Commissione Carte federali;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;
- acquisito per le vie brevi il parere favorevole della Lega Basket Serie A;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare, a partire dal primo luglio 2013 il nuovo testo del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, con il testo allegato.

### **DELIBERA N.527/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- viste le proprie delibere nn.442 e 443 assunte nella riunione del 20 aprile 2013, con le quali è stato conferito mandato alla Commissione Carte federali per assumere tutte le modifiche regolamentari ad esito delle decisioni in materia di svincolo maschile e femminile;
- vista la proposta di modifica degli articoli 41 e 42 del Regolamento di Giustizia avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia d'intesa con la Commissione Carte federali;
- vista la propria delibera n. assunta in data odierna con la quale è stato modificato l'articolo 18 del Regolamento Esecutivo – Gare;



<u>letta</u>	la relazione agli atti dell'odierna riunione;
<u>sentita</u>	la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;
<u>ritenute</u>	le proposte meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, gli articoli 41 e 42 del Regolamento di Giustizia, con il seguente testo:

#### **Art. 41 Infrazioni che comportano l'esclusione dal campionato**

- [1] La reiterata inosservanza dell'obbligo di provvedere al pagamento delle ammende comminate dagli Organi federali, rimasta senza esito l'intimazione ultimativa, comporta l'ESCLUSIONE dal campionato.
- [2] ~~Le società~~ **le Affiliate** che non hanno ottemperato all'obbligo della partecipazione ai campionati giovanili sono escluse dal campionato al quale avrebbero diritto di partecipare. A dette società sarà applicata un'ammenda pari al doppio di quanto stabilito per la seconda rinuncia.
- [3] **Il mancato versamento entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo al termine di scadenza delle somme dovute per la prima e seconda rata NAS (Nuovi Atleti Svincolati) e per la seconda e terza rata campionati e per ogni ulteriore e/o eventuale rata richiesta, comporta l'esclusione dal campionato dell'Affiliata inadempiente. Ai Legali rappresentati della medesima si applicano le sanzioni previste dall'art. 39 del presente Regolamento.**
- [4] **L'Affiliata che nel corso della stagione sportiva abbia raggiunto o superato i 7 punti di penalizzazione a seguito di più sanzioni dovute a ritardati versamenti delle varie rate, sarà esclusa dal campionato. Ai Legali rappresentati della medesima si applicano le sanzioni previste dall'art. 39 del presente Regolamento.**

#### **Art. 42 Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica**

... Omissis ...

- [3] **In caso di mancato versamento nei termini previsti delle somme dovute per la prima e seconda rata NAS (Nuovi Atleti Svincolati) e per la seconda e terza rata campionati, e per ogni ulteriore e/o eventuale rata richiesta, l'Affiliata inadempiente sarà penalizzata di un punto in classifica per ogni giorno di ritardo da scontarsi nella stagione sportiva in corso fino ad un massimo di 3 punti per ogni scadenza di pagamento.**
- [4] **Qualora l'Affiliata fosse penalizzata al termine dei Campionati i punti di penalizzazione saranno scontati nell'anno sportivo successivo.**

### **DELIBERA N.528/2013**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto e i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la proposta di modifica degli articoli 13, 25, 30, 30bis, 31, 38, 97 e Tabella E del Regolamento di Giustizia avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia d'intesa con la Commissione Carte federali;
<u>letta</u>	la relazione agli atti dell'odierna riunione;
<u>sentita</u>	la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;
<u>ritenute</u>	le proposte meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, gli articoli 13, 25, 30, 30bis, 31 e 38 del Regolamento di Giustizia, con il seguente testo:

#### **Art. 13 Inibizione (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.120 C.F. 19e20/09/2008 – delibera n.285 15e16/05/2009)**

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[3 bis] OMISSIS

[3 ter] OMISSIS

[4] Per il solo settore professionistico, l'inibizione per giorni sette **per la prima volta nell'anno sportivo** è sostituita con l'ammenda indicata nella Tabella B. **In caso di recidiva, anche reiterata, la sanzione anzidetta è raddoppiata. In caso di inibizione superiore ai giorni sette la sanzione va scontata.**

[5] OMISSIS

#### **Art. 25 Infrazioni commesse dal pubblico (delibera n.316 C.F. 10/05/2008)**

[1] Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle società con l'ammenda commisurata al massimale di cui alla TABELLA A allegata o con le diverse sanzioni sotto indicate, le infrazioni commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco che in trasferta, come da elenco che segue:

1) OMISSIS

2) OMISSIS

3) Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara **(a) Uso di strumenti sonori ed uso di altri strumenti diversi dai sonori, dopo che l'invito rivolto alla società di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito;**

DEPLORAZIONE alla prima infrazione;

AMMENDA del 30% alla seconda infrazione;

AMMENDA del 50 % alla terza infrazione;

AMMENDA del 100% alla quarta e successiva infrazione.

4) OMISSIS

5) Minacce **verbal**i dirette ad arbitri o tesserati:

(a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA del 10% **se tali da disturbare la concentrazione dell'arbitro;**

(b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA del 20%;

(b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA del 40%.

6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 10% **se tale da disturbare l'andamento della gara;**

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 20%.

7) OMISSIS

8) OMISSIS

9) OMISSIS

10) OMISSIS

11) OMISSIS

12) OMISSIS

13) OMISSIS

14) OMISSIS

15) OMISSIS

***Art. 30 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011)***

[1] I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito:

1) Comportamento

(a) irrispettoso, DEPLORAZIONE;

(b) offensivo, SQUALIFICA PER **ALMENO** UNA GARA o INIBIZIONE PER **ALMENO** GIORNI SETTE;

(c) minaccioso o intimidatorio, SQUALIFICA PER **ALMENO DUE GARE** o INIBIZIONE PER **ALMENO GIORNI QUINDICI**;

(d) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER **ALMENO** TRE GARE o INIBIZIONE PER **ALMENO** GIORNI VENTUNO.

(e) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, SQUALIFICA PER **ALMENO** TRE GARE o INIBIZIONE PER **ALMENO** GIORNI VENTUNO.

(f) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER **ALMENO** TRE GARE o INIBIZIONE PER **ALMENO** GIORNI VENTUNO.

2) OMISSIS

[2] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti degli avversari, (i tesserati della squadra avversaria iscritti a referto), per fatti attinenti al gioco sono così sanzionati:

1) Comportamento

(a) scorretto in fase di gioco, AMMONIZIONE;

(b) scorretto, non in fase di gioco, DEPLORAZIONE;

(c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, SQUALIFICA PER **ALMENO UNA GARA**;

(d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE;

(e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.

[3] I comportamenti dei tesserati nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco sono così sanzionati:

1) Comportamento

(a) irrispettoso, AMMONIZIONE;

(b) offensivo, SQUALIFICA **PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE** e nei casi di lieve entità, DEPLORAZIONE;

(c) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO **DUE GARE** o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI **QUINDICI**;

(d) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

2) OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

**Articolo 30bis - Altri comportamenti sanzionabili (delibera n.413 C.F. 13e14/04/2012)**

[1] Ai tesserati che in occasione o durante la gara bestemmiano o utilizzano comunque espressioni blasfeme è inflitta la sanzione della squalifica per **almeno** una giornata o la sanzione dell'inibizione per **almeno** sette giorni.

**Art. 31 Comportamenti non regolamentari**

[1] I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara, sono puniti:

a) se sporadici con la AMMONIZIONE;

b) se reiterati **e/o espressi platealmente e/o in modo violento**, con la DEPLORAZIONE.

**c) se espressi platealmente e/o in modo violento, con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE;**

[2] OMISSIS

[3] **Se i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 I comportamenti dei tesserati siano stati tali da diretti a** fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4] OMISSIS

**Art. 38 Dichiarazioni a mezzo stampa (delibera n.159 C.F. 27/10/2007 - delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011)**

[1] Le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio, e televisione, **internet (social network, blog, chat, ecc.)** lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, società e loro dirigenti sono punite con la squalifica di almeno una giornata di gara per le dichiarazioni rese da atleti ed allenatori e con almeno quindici giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati. I tesserati, ad eccezione dei giocatori ed allenatori, nel caso in cui appartengano al settore professionistico saranno soggetti anche ad un'ammenda pari al massimale come previsto dalla TABELLA A.

~~[2] In caso di recidiva la sanzione di cui al comma che precede è raddoppiata.~~

~~[2]~~ [3] OMISSIS

~~[3]~~ [4] OMISSIS

~~[4]~~ [5] OMISSIS

~~[5]~~ [6] OMISSIS

~~[6]~~ [7] OMISSIS

~~[7]~~ [8] OMISSIS

~~[8]~~ [9] OMISSIS

~~[9]~~ [10] OMISSIS

**Art. 97 Istituzione e compiti**

[1] OMISSIS

[2] La Procura Federale procede d'ufficio ~~o a seguito di esposto da parte di società o tesserati~~ o su richiesta della Presidenza Federale.

[3] La Procura Federale svolge ~~inoltre~~ attività di indagine a richiesta degli Organi giudicanti della FIP.

**[3 bis] La Procura Federale svolge inoltre attività di indagine a seguito di esposto da parte di società o tesserati. In tal caso l'esponente è tenuto al versamento del contributo previsto dalla Tabella E, contributo del quale l'organo inquirente disporrà la restituzione qualora i fatti riferiti si siano rivelati fondati. L'esponente è esonerato dal versamento del contributo per i casi previsti dall'art. 45 del presente Regolamento.**

[4] OMISSIS

• **TABELLA E – CONTRIBUTI RECLAMO E RICORSO**

<b>ESPOSTO PROCURA FEDERALE</b>
€ 100,00

**DELIBERA N.529/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- preso atto delle modifiche apportate al Regolamento di Giustizia in tema di arbitrato approvate con delibera della Giunta Nazionale CONI n. 375 del 14 ottobre 2010;
- visto l'art. 105 del Regolamento di Giustizia che istituisce una Lista degli Arbitri, per la scelta dei Presidenti e dei componenti del Collegio Arbitrale;
- considerata la relazione inviata al Consiglio federale del 2 febbraio 2013, contenente l'informativa inerente la pubblicazione di un "Avviso Pubblico per la costituzione di una short list di consulenti ed esperti per la nomina a presidente ed a componente del Collegio Arbitrale – Lista Arbitri";
- preso atto dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet federale, per la durata di giorni 45, dell'Avviso Pubblico sopra indicato;
- considerata la richiesta della Commissione Vertenze Arbitrali di approvazione della "Lista Arbitri", dalla medesima predisposta all'esito di una attenta attività di disamina e di valutazione delle richieste pervenute;

### **DELIBERA**

di approvare la "Lista Arbitri", predisposta dalla Commissione Vertenze Arbitrali ai sensi dell'art. 105 R.G., contenente l'indicazione dei seguenti professionisti:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. AIELLO DAVID          | ROMA         |
| 2. ALBANO ANTONIO        | NAPOLI       |
| 3. CAPRIATI ELENA        | ROMA         |
| 4. CAVADENTI LAURA       | SPOLETO      |
| 5. CONSALES VITO         | PORTICI (NA) |
| 6. COVIELLO PIETRO MARIO | BARLETTA     |
| 7. CRISCI STEFANO        | ROMA         |
| 8. CUCCULELLI LUCIANO    | ROMA         |
| 9. DAL CANTO SAVERIO     | CECINA (LI)  |
| 10. DEL PAGGIO PAOLO     | TERAMO       |
| 11. DI GIORGI GIOVANNI   | LATINA       |
| 12. DI SANTO GIANNI      | ROMA         |
| 13. FONTANA GIOVANNI     | SEZZE (LT)   |
| 14. GEMELLI CARMELO      | MESSINA      |

15. ILLUMINATI SIMONE	ROMA
16. LA COGNATA RICCARDO	ROMA
17. LAVORATTI ROBERTO	FIRENZE
18. LERRO ALESSANDRO MARIA	ROMA
19. GRAZZINI MAURIZIO	ROMA
20. MENICHELLI BIANCA MARIA	ROMA
21. MENNONA MICHELE	REGGIO CALABRIA
22. MORI CRISTINA	CASTEFIORENTINO (FI)
23. MUSUMARRA LINA	ROMA
24. NARDOCCI EDOARDO	ALESSANDRIA
25. NATALINI RENATO	CIVITAVECCHIA (RM)
26. NUNE' FABRIZIO	ROMA
27. PALADINI JOHN RICCARDO	ROMA
28. PANNARALE LUIGI	BARLETTA
29. PELILLO ANGELO RAFFAELE	TERAMO
30. PELOSI GIACINTO	AVELLINO
31. PURI RAFFAELLA	VITERBO
32. REALI ACHILLE	ROMA
33. RICCIO GIOVANNI MARIA	SALERNO
34. SOLE GIANLUCA	ROMA
35. SERAO STEFANO	NAPOLI
36. STORELLI FLORENZO	LUCCA
37. TOBIA GIANFRANCO	ROMA
38. TOBIA MARIO	ROMA
39. VAGLIO MAURO	ROMA
40. VASI GIORGIO	ROMA

41. VASSELLI LAURA

ROMA

**DELIBERA N.530/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la proposta del nuovo testo del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri avanzata dal Commissario Straordinario del CIA d'intesa con la Commissione Carte federali;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;
- sentita la relazione del Commissario Straordinario del CIA;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare, a partire dal primo luglio 2013 il nuovo testo del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri, con il testo allegato.

**DELIBERA N.531/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;
- considerata la proposta del Presidente C.N.A. volta ad uniformare e semplificare i Regolamenti federali, eliminando gli articoli già presenti nel Regolamento Esecutivo ed Organico;
- acquisito il parere favorevole della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta del Presidente C.N.A. meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di modificare, a partire dall'anno sportivo 2013/2014, il Regolamento del C.N.A., con il testo allegato.

**DELIBERA N.532/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;



- viste le proprie delibere n.433 dell'11 giugno 2011, n.158 e n.221 rispettivamente del 23-24 settembre 2011 e del 24 novembre 2012, n.395 del 9 marzo 2013, con le quali sono state definite le modalità per l'acquisizione della nuova qualifica "Istruttore Giovanile";
- considerato che il settore Minibasket ha introdotto nel suo percorso formativo la 3ª annualità del Corso per Istruttori Nazionali Minibasket;
- considerato altresì che in occasione della 3ª annualità del Corso per Istruttori Nazionali Minibasket saranno trattati i medesimi argomenti che verranno sviluppati in occasione dei primi 4 giorni dei Corsi per Istruttore Giovanile e, nello specifico, inerenti le categorie U13 e U15;
- visto che alla 3ª annualità del Corso per Istruttori Nazionali Minibasket non potranno prendervi parte i tesserati C.N.A. in possesso della qualifica di Allievo Allenatore;
- preso atto che il Consiglio Direttivo C.N.A. ha all'unanimità accolto la proposta del Responsabile Tecnico C.N.A. volta a concedere, ai partecipanti alla 3ª annualità del Corso per Istruttori Nazionali Minibasket, l'esenzione dalla partecipazione ai primi 4 giorni del Corso Istruttore Giovanile;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di esentare dalla partecipazione ai primi 4 giorni del Corso Istruttore Giovanile i partecipanti alla 3ª annualità del Corso per Istruttori Nazionali Minibasket.

### **DELIBERA N.533/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso in esame il Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di Atleti di Pallacanestro;
- vista la propria delibera n. 393/2011 assunta in data 29 e 30 aprile 2011 con la quale si conferisce mandato alla Commissione Procuratori di organizzare corsi di preparazione la cui frequenza è obbligatoria per sostenere l'esame per l'iscrizione nel Registro dei Procuratori;
- preso atto della richiesta della Commissione Procuratori di fissare la data di un nuovo corso di formazione, e successivo esame, per gli aspiranti Procuratori nei giorni 18 e 19 ottobre 2013 a Roma;
- ritenuto che la quota di iscrizione al corso di formazione ed al successivo esame non debba superare l'importo di € 1.000,00 (mille/00) per corsista,

corrispondente a quanto stabilito nel precedente corso svoltosi a Roma in data 30 settembre e 1° ottobre 2011;

### **DELIBERA**

di fissare la data del corso di formazione e del successivo esame per gli aspiranti Procuratori di Atleti nei giorni 18 e 19 ottobre 2013 a Roma;  
di determinare l'importo della quota di iscrizione al corso di formazione ed al successivo esame in € 1.000,00 (mille/00);  
di demandare alla Commissione Procuratori il compito di comunicare i tempi e le modalità per la partecipazione al corso di formazione ed al successivo esame.

### **DELIBERA N.534/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di Atleti di Pallacanestro;
- considerata la richiesta della Commissione Procuratori di permettere l'iscrizione nel Registro dei Procuratori, senza necessità di sostenere alcun esame, agli ex atleti che abbiano entrambi i seguenti requisiti:
- disputato un mondiale o un europeo o una olimpiade;
  - partecipato ad un corso di aggiornamento (ex art. 10 comma 4 Reg. Proc.) o ad un corso di formazione (senza necessità di sostenere il conseguente esame previsto dalla delibera n. 393 del Consiglio federale del 29-30 aprile 2011) organizzati dalla Commissione;
- preso atto che successivamente alla partecipazione ad uno di tali corsi, il soggetto in possesso dei requisiti richiesti, acquisirà il diritto di iscriversi nel Registro dei Procuratori;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare l'iscrizione nel Registro dei Procuratori, senza necessità di sostenere alcun esame, di tutti gli ex atleti che abbiano disputato un mondiale o un europeo o una olimpiade e che abbiano partecipato ad un corso di aggiornamento (ex art. 10 comma 4 Reg. Proc.) o ad un corso di formazione (senza necessità di sostenere il conseguente esame previsto dalla delibera n. 393/2011 del Consiglio federale del 29-30 aprile 2011) organizzati dalla Commissione.

### **DELIBERA N.535/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.73, assunta dal Presidente federale in data 10 maggio 2013, con la quale viene fissata la data della seconda edizione del corso obbligatorio di aggiornamento dei Procuratori regolarmente iscritti nel registro FIP nei giorni 7 e 8 giugno 2013 nella città di Jesolo e si conferma quanto stabilito nella delibera n.62

del 25 maggio 2012 Presidenza n.37, in ordine all'importo e alla modalità di versamento della quota di iscrizione al corso.

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

condivisa l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.73 assunta dal Presidente federale in data 10 maggio 2013.

### **DELIBERA N.536/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 4 del Regolamento Sanitario riguardante l'incarico di Medico Federale;

individuato nel Dott. Sandro Senzameni la persona idonea a ricoprire il suindicato incarico;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

### **DELIBERA**

di nominare, fino al 30 giugno 2015, il Dott. Sandro Senzameni Medico Federale.

### **DELIBERA N.537/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta di riconoscimento avanzata, con nota del 16 maggio 2013, dalla Nuova Lega Nazionale Pallacanestro;

vista la propria delibera n.574, assunta nella riunione del 28 e 29 aprile 2001, con la quale si evince che il riconoscimento delle Leghe non professionistiche è subordinato alla dimostrazione di adesione del 60% delle Società partecipanti ai Campionati di riferimento ed in particolare almeno il 60% di adesioni delle Società partecipanti al massimo Campionato;

considerato che non è tecnicamente possibile raccogliere le adesioni necessarie poiché la stessa diventerà operativa a partire dal prossimo anno sportivo, ovvero dal 1° luglio 2013;

ritenuto opportuno, verificare le adesioni richieste alla data del 30 settembre 2013;

### **DELIBERA**

il riconoscimento ai fini sportivi, della Nuova Lega Nazionale Pallacanestro, subordinandolo alla presentazione, entro il 30 settembre 2013, delle adesioni delle società partecipanti ai Campionati Nazionali maschili dilettanti, previste dai Regolamenti federali.

### **DELIBERA N.538/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la regolamentazione della distribuzione dei premi d'incentivazione alle Società partecipanti ai Campionati Nazionali Dilettanti;

vista la proposta avanzata dal Consigliere federale in rappresenta delle società dilettantistiche maschili che tende a riconoscere l'eventuale contributo anche a Società che siano retrocesse a condizione che nella stagione regolare abbiano ottenuto punti in classifica pari almeno al 80% della prima squadra non retrocessa dello stesso girone;

ritenuta la proposta meritevole d'accoglimento;

### **DELIBERA**

di precisare, sulla normativa per la distribuzione dei premi d'incentivazione, come segue:

"Le formazioni retrocesse di girone e/o di campionato potranno partecipare alla suddivisione del premio di incentivazione, anche in caso di ripescaggio, a condizione che nella stagione regolare abbiano ottenuto punti in classifica pari almeno al 80% della prima squadra non retrocessa dello stesso girone."

### **DELIBERA N.539/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento Esecutivo Gare in cui si disciplinano le ripetizioni delle gare non disputate o non portate a termine;

esaminata la delibera n.307 C.U. n.498 del 24 gennaio 2011 – C.F. n.4. con la quale si stabilisce che nel caso in cui una gara sia interrotta terminato il 2° quarto, in occasione della ripetizione, se sancita dal Giudice Sportivo competente, la gara riprenderà dal tempo e punteggio risultante all'atto dell'interruzione;

vista la difficoltà oggettiva dell'applicazione della norma;

### **DELIBERA**

di annullare, a partire dall'anno sportivo 2013/2014, l'effetto della delibera n.307 C.U. n.498 del 24 gennaio 2011 – C.F. n.4.

### **DELIBERA N.540/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- verificato che la convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket di Serie A non è stata rinnovata per l'anno sportivo 2013/2014;
- visto che la convenzione conteneva indicazioni sulla data e sulla procedura di presentazione della domanda in qualità di squadra riserva per le Società che intendono partecipare al Campionato Professionistico di Serie A;
- preso atto dell'esigenza di fissare una data ed una procedura per la presentazione della domanda di cui sopra;
- visto l'articolo 18 bis del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico;
- acquisito per le vie brevi il parere positivo del Presidente della Lega Basket di Serie A;

### **DELIBERA**

di stabilire la procedura per la presentazione della domanda in qualità di squadra riserva per le Società che intendono partecipare al Campionato Professionistico di Serie A a.s. 2013/2014, come segue:

Data presentazione richiesta da inviare al Settore Agonistico ed alla Lega Basket di Serie A: 1° luglio 2013.

La suddetta richiesta dovrà includere il versamento della prima rata prevista dai Regolamenti federali e l'integrazione di tale somma fino all'importo della 1ª rata del Campionato di Serie A.

### **DELIBERA N.541/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta formulata dal Settore Agonistico riguardante le norme di ammissione e permanenza per i Campionati nazionali dilettanti maschili;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- sentita la relazione del Presidente del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

Di approvare le norme di ammissione e permanenza per i Campionati nazionali dilettanti maschili come segue:

## **NORMATIVA CAMPIONATI NAZIONALI MASCHILI**

### **1° Campionato Nazionale Dilettanti**

#### **Rispetto adempimenti**

Le Società sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni e la verifica di quanto nelle stesse contenuto è affidata alla Lega Nazionale Pallacanestro (d'ora innanzi LNP) che in caso di inadempienze, provvederà all'escussione della fideiussione.

#### **Ragione sociale**

Società dilettantistica a responsabilità limitata con capitale sociale di 50.000 euro. L'eventuale ricapitalizzazione dovrà essere formalizzata entro il 30 giugno 2014.

La costituzione in srl dilettantistica è un requisito essenziale per l'iscrizione al Campionato.

La domanda di trasformazione dovrà essere presentata entro il 9 luglio 2013 e la documentazione prevista all'art. 141 comma 3 del R.O. formalizzata entro il 31 luglio successivo.

#### **Presentazione fideiussione**

Le Società dovranno depositare, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 5 settembre 2013, presso la LNP, una fideiussione bancaria a favore di LNP, redatta in base al modello predefinito, con scadenza 31 luglio 2014, per l'importo di € 30.000,00.

In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione, le Società potranno effettuare un deposito cauzionale infruttifero, attraverso bonifico, di analoga entità (€ 30.000,00) a favore di LNP, sempre entro il termine perentorio del 5 settembre 2013.

La fideiussione e il deposito cauzionale, in caso di escussione parziale o totale, entro 30 giorni dovranno essere reintegrati nella loro interezza.

In caso di mancato reintegro verranno sanzionati 2 punti di penalizzazione con ammenda.

In caso di ulteriore mancato reintegro nei 30 giorni successivi altri 2 punti di penalizzazione con ulteriore ammenda.

La fideiussione è anche a garanzia di eventuali lodi esecutivi verso tesserati e affiliate FIP.

#### **Obbligo di ripresa televisiva**

Le Società dovranno effettuare a mezzo di televisione o service professionale, la ripresa televisiva della gara e fornire la riproduzione in formato professionale (la cui caratteristica tecnica verrà comunicata all'inizio di ogni stagione) completa di commento, alla Società ospite al termine della gara, nonché in upload a LNP.

In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni (per singola gara):

€ 150,00 per i video non pervenuti (inviati tramite video Uploader) entro e non oltre il mercoledì successivo alla gara o privi di commento;

€ 250,00 per i DVD non consegnati alla Società ospitata;

€ 250,00 da sommare alla sanzione di € 150,00 per ogni filmato non inviato (totale della sanzione € 400,00);

€ 1.000,00 per la mancata disponibilità alle riprese per la diretta con la rete televisiva partner, o trasmissione equivalente, (fatte salve ragioni di forza maggiore) o per la mancata disponibilità alle riprese televisive con le emittenti che hanno sottoscritto accordi con LNP;

€ 500,00 per ogni inosservanza delle disposizioni riguardanti la richiesta di concessione dei diritti.

#### **Campi da gioco**

Gli impianti da gioco dovranno essere dotati di impianto di riscaldamento funzionante e durante le gare dovranno avere una temperatura idonea non inferiore a 16 gradi. In caso di mancato rispetto la Società verrà sanzionata a norma dell'art.34 comma c del vigente R.G.

### **Palloni di Gara**

Le Società dovranno utilizzare per le gare di Campionato il pallone di gioco "misura 7", omologato dalla FIP, ed indicato dalla LNP. Almeno 20 minuti prima dell'inizio dell'incontro, la squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospite un numero di palloni non inferiore a cinque, tutti in buone condizioni, dello stesso tipo e marca di quelli utilizzati per la disputa della partita.

### **Rilevazioni statistiche**

In ogni impianto dovrà essere situato a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo degli UDC, a due metri dalla linea di bordo campo, un tavolo per i rilevatori statistici, di dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di tre persone, e dotato di un collegamento internet ad alta velocità e di un allaccio di corrente.

Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio a bordo campo, il tavolo dovrà essere posizionato in tribuna, in uno spazio comunque riservato e protetto rispetto alla presenza degli spettatori, al fine di garantire buone condizioni operative ai rilevatori.

Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LNP in materia di rilevazioni statistiche, in particolare utilizzando il sistema informatico (software) fornito dalla LNP stessa.

Ogni Società deve comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, alla LNP, il nome del responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre, e sarà oggettivamente responsabile della loro condotta durante lo svolgimento delle gare.

Le statistiche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai giornalisti presenti alla partita.

Il Responsabile Statistiche dovrà partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LNP.

Le Società devono obbligatoriamente utilizzare il sistema di invio in tempo reale dei dati statistici della gara (attualmente definito netcasting).

In caso di mancato funzionamento del sistema di invio dei dati in tempo reale, per cause di forza maggiore verificabili e comprovabili, le Società devono inviare via mail o via fax, entro trenta minuti dal termine di ogni partita, alla LNP e/o all'Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita.

Entro le ore 12.00 del giorno successivo alla disputa della gara, le Società devono comunicare il numero degli spettatori presenti all'incontro. I dati sopradescritti dovranno essere trasmessi a cura del Responsabile delle statistiche.

In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni (per singola gara):

€ 500,00 per mancato utilizzo del software previsto per la rilevazione dati;

€ 200,00 per mancato utilizzo del sistema di trasmissione dati in tempo reale (non per cause di forza maggiore);

€ 100,00 in caso di ritardodi invio delle statistiche superiore ad 1 ora;

€ 500,00 in caso di mancato invio delle statistiche;

### **Obbligo di formazione per i dirigenti ed i tecnici delle Società**

E' obbligatorio lo svolgimento di corsi di formazione per dirigenti e tecnici delle Società.

### **Costi servizi LegaDue**

Servizio	Costo
Quota funzionamento struttura	5.000
Progetto Video: quota produzione televisiva	8.600

inserimento video on line attivazione e gestione web tv	
Utilizzo software per rilevazione statistiche Messa on line statistiche in tempo reale( netcasting) Produzione annuario on line Produzione archivio statistiche	1.400
<b>Totale</b> Da versare a LNP in tre rate di pari importo entro le scadenze del: 15 settembre 2013, 31 dicembre 2013, 10 marzo 2014	<b>15.000</b>

## DIVISIONE NAZIONALE B

### Rispetto adempimenti

Le Società sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni e la verifica di quanto nelle stesse contenuto è affidata alla LNP che in caso di inadempienze, provvederà all'escussione della fideiussione.

### Presentazione Fideiussione

Le Società dovranno depositare, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 5 settembre 2013, presso la LNP, una fideiussione bancaria a favore di LNP, redatta in base al modello predefinito, con scadenza 31 luglio 2014, per l'importo di € 10.000,00.

In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione, le Società potranno effettuare un deposito cauzionale infruttifero, attraverso bonifico, di analoga entità (€ 10.000,00) a favore di LNP, sempre entro il termine perentorio del 5 settembre 2013.

La fideiussione e il deposito cauzionale, in caso di escussione parziale o totale, entro 30 giorni dovranno essere reintegrati nella loro interezza.

In caso di mancato reintegro verranno sanzionati 2 punti di penalizzazione con ammenda

In caso di ulteriore mancato reintegro nei 30 giorni successivi altri 2 punti di penalizzazione con ulteriore ammenda

La fideiussione è anche a garanzia di eventuali lodi esecutivi verso tesserati e affiliate FIP.

### Obbligo di ripresa televisiva

Le Società devono effettuare, anche con unica telecamera, la ripresa televisiva della gara, e devono fornire la riproduzione in DVD con commento alla Società ospite al termine della gara, nonché in upload a LNP.

In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni (per singola gara):

€ 100,00 per i video non pervenuti (inviati tramite video Uploader) entro e non oltre il mercoledì successivo alla gara o privi di commento;

€ 150,00 per i DVD non consegnati alla Società ospitata;

€ 150,00 da sommare alla sanzione di € 100,00 per ogni filmato non inviato (totale della sanzione € 250,00);

€ 250,00 per la mancata disponibilità alle riprese televisive con le emittenti che hanno sottoscritto accordi con LNP e per ogni inosservanza delle disposizioni riguardanti la richiesta di concessione dei diritti.



### Campi da gioco

Gli impianti da gioco dovranno essere dotati di impianto di riscaldamento funzionante e durante le gare dovranno avere una temperatura idonea non inferiore a 16 gradi. In caso di mancato rispetto la Società verrà sanzionata a norma dell'art. 34 comma c del vigente R.G.

### Palloni di Gara

Le Società dovranno utilizzare per le gare di Campionato il pallone di gioco "misura 7", omologato dalla FIP, ed indicato dalla LNP. Almeno 20 minuti prima dell'inizio dell'incontro, la squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospite un numero di palloni non inferiore a cinque, tutti in buone condizioni, dello stesso tipo e marca di quelli utilizzati per la disputa della partita.

### Rilevazioni statistiche

In ogni impianto dovrà essere situato a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo degli UDC, a due metri dalla linea di bordo campo, un tavolo per i rilevatori statistici, di dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di tre persone, e dotato di un collegamento internet ad alta velocità e di un allaccio di corrente.

Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio a bordo campo, il tavolo dovrà essere posizionato in tribuna, in uno spazio comunque riservato e protetto rispetto alla presenza degli spettatori, al fine di garantire buone condizioni operative ai rilevatori.

Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LNP in materia di rilevazioni statistiche, in particolare utilizzando il sistema informatico (software) fornito dalla LNP stessa.

Ogni Società deve comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, alla LNP, il nome del responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre, e sarà oggettivamente responsabile della loro condotta durante lo svolgimento delle gare.

Le statistiche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai giornalisti presenti alla partita.

Il Responsabile Statistiche dovrà partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LNP.

Le Società devono obbligatoriamente utilizzare il sistema di invio in tempo reale dei dati statistici della gara (attualmente definito netcasting).

In caso di mancato funzionamento del sistema di invio dei dati in tempo reale, per cause di forza maggiore verificabili e comprovabili, le Società devono inviare via mail o via fax, entro trenta minuti dal termine di ogni partita, alla LNP e/o all'Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita.

Entro le ore 12.00 del giorno successivo alla disputa della gara comunicare il numero degli spettatori presenti all'incontro. I dati sopradescritti dovranno essere trasmessi a cura del Responsabile delle statistiche.

In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni:

€ 500,00 per mancato utilizzo del software previsto per la rilevazione dati;

€ 200,00 per mancato utilizzo del sistema di trasmissione dati in tempo reale (non per cause di forza maggiore);

€ 100,00 in caso di ritardo di invio delle statistiche superiore ad 1 ora;

€ 500,00 in caso di mancato invio delle statistiche;

### Costi servizi DNB

Servizio	costo
Quota funzionamento struttura	1.100
Progetto Video: inserimento video on line attivazione e gestione web tv	1.800

Utilizzo software per rilevazione statistiche Messa on line statistiche in tempo reale( netcasting) Produzione annuario on line Produzione archivio statistiche	1.300
<b>Totale</b> Da versare a LNP in tre rate di pari importo entro le scadenze del: 20 luglio 2013, 31 dicembre 2013, 10 marzo 2014	<b>4.200</b>

## DIVISIONE NAZIONALE C

### Rispetto adempimenti

Le Società sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni e la verifica di quanto nelle stesse contenuto è affidata alla LNP che in caso di inadempienze, provvederà all'escussione della fideiussione.

### Presentazione Fideiussione

Le Società dovranno depositare, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 5 settembre 2013, presso la LNP, una fideiussione bancaria a favore di LNP, redatta in base al modello predefinito, con scadenza 31 luglio 2014, per l'importo di € 2.500,00.

In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione, le Società potranno effettuare un deposito cauzionale infruttifero, attraverso bonifico, di analoga entità (€2.500,00) a favore di LNP, sempre entro il termine perentorio del 5 settembre 2013.

La fideiussione e il deposito cauzionale, in caso di escussione parziale o totale, entro 30 giorni dovranno essere reintegrati nella loro interezza.

In caso di mancato reintegro verranno sanzionati 2 punti di penalizzazione con ammenda.

In caso di ulteriore mancato reintegro nei 30 giorni successivi altri 2 punti di penalizzazione con ulteriore ammenda.

La fideiussione è anche a garanzia di eventuali lodi esecutivi verso tesserati e affiliate FIP.

### Campi da gioco

Gli impianti da gioco dovranno essere dotati di impianto di riscaldamento funzionante e durante le gare dovranno avere una temperatura idonea non inferiore a 16 gradi. In caso di mancato rispetto la Società verrà sanzionata a norma dell'art. 34 comma c del vigente R.G.

### Palloni di Gara

Le Società dovranno utilizzare per le gare di Campionato il pallone di gioco "misura 7", omologato dalla FIP, ed indicato dalla LNP. Almeno 20 minuti prima dell'inizio dell'incontro, la squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospite un numero di palloni non inferiore a cinque, tutti in buone condizioni, dello stesso tipo e marca di quelli utilizzati per la disputa della partita.

### Rilevazioni statistiche

In ogni impianto dovrà essere situato a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo degli UDC, a due metri dalla linea di bordo campo, un tavolo per i rilevatori statistici, di dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di tre persone, e dotato di un collegamento internet ad alta velocità e di un allaccio di corrente.

Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio a bordo campo, il tavolo dovrà essere posizionato in tribuna, in uno spazio comunque riservato e protetto rispetto alla presenza degli spettatori, al fine di garantire buone condizioni operative ai rilevatori.

Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LNP in materia di rilevazioni statistiche, in particolare utilizzando il sistema informatico (software) fornito dalla LNP stessa.

Ogni Società deve comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, alla LNP, il nome del responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre, e sarà oggettivamente responsabile della loro condotta durante lo svolgimento delle gare.

Le statistiche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai giornalisti presenti alla partita.

Il Responsabile Statistiche dovrà partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LNP.

Le Società devono obbligatoriamente utilizzare il sistema di invio in tempo reale dei dati statistici della gara (attualmente definito netcasting).

In caso di mancato funzionamento del sistema di invio dei dati in tempo reale, per cause di forza maggiore verificabili e comprovabili, le Società devono inviare via mail o via fax, entro trenta minuti dal termine di ogni partita, alla LNP e/o all'Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita.

Entro le ore 12 del giorno successivo alla disputa della gara, le Società comunicare il numero degli spettatori presenti all'incontro. I dati sopra descritti dovranno essere trasmessi a cura del Responsabile delle statistiche.

In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni:

€ 250,00 per mancato utilizzo del software previsto per la rilevazione dati;

€ 100,00 per mancato utilizzo del sistema di trasmissione dati in tempo reale (non per cause di forza maggiore);

€ 50,00 in caso di ritardodi invio delle statistiche superiore ad 1 ora;

€ 250,00 in caso di mancato invio delle statistiche;

#### **Costi servizi DNC**

Servizio	costo
Quota funzionamento struttura	700
Utilizzo software per rilevazione statistiche Messa on line statistiche in tempo reale( netcasting) Produzione annuario on line Produzione archivio statistiche	800
<b>Totale</b> Da versare a LNP in tre rate di pari importo entro le scadenze del: 20 luglio 2013, 31 dicembre 2013, 10 marzo 2014	<b>1.500</b>

### **DELIBERA N.542/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta formulata dalla LegA Basket Femminile riguardante le norme di ammissione e permanenza per i Campionati nazionali femminili;

letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;

sentita la relazione del Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## DELIBERA

di approvare le norme di ammissione e permanenza per i Campionati nazionali femminili come segue:

### CAMPIONATI FEMMINILI

#### CONDIZIONI DI AMMISSIONE E DI PERMANENZA

Costituisce, per le Società affiliate, condizione inderogabile di ammissione ai Campionati Italiani Femminili Nazionali l'adempimento dei seguenti obblighi la cui documentazione va inviata entro i termini di iscrizione ( 09/07/2013) pena la non ammissione al campionato:

**alla FIP:**

Pagamento della prima rata federale;

Rinnovo dell'affiliazione tramite FIPonline;

Disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa;

Pagamento dell'importo di € 5.000,00 (serie A1) in favore della LegA Basket Femminile (d'ora innanzi LBF).

Pagamento dell'importo di € 1.000,00 (serie A2) in favore della LBF.

Pagamento dell'importo di € 1.000,00 (serie A3) in favore della LBF.

Deposito, presso la LegA Basket Femminile (LBF) di una fideiussione bancaria, a favore della stessa LegA redatta in base al modello predefinito, con scadenza 15 giugno 2014, dei seguenti importi:

15.000 euro per la serie A1;

4.000 euro per la serie A2;

2.000 euro per la serie A3;

Tale fideiussione, in caso di escussione parziale o totale, dovrà essere reintegrata, entro 30 giorni, nella sua interezza

In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione:

- le Società di serie A1 dovranno versare entro il termine perentorio del 09/07/13 l'intero importo della fideiussione oltre ad un deposito cauzionale infruttifero di euro 5.000,00 a favore di LBF a garanzia degli obblighi assunti dalle società che verrà restituito, in caso di mancato utilizzo, il 15/06/2014.
- le Società di serie A2 dovranno versare entro il termine perentorio del 09/07/13 l'intero importo della fideiussione oltre ad un deposito cauzionale infruttifero di euro 2.000,00 a favore di LBF a garanzia degli obblighi assunti dalle società che verrà restituito, in caso di mancato utilizzo, il 15/06/2014.
- le Società di serie A3 dovranno versare entro il termine perentorio del 09/07/13 l'intero importo della fideiussione oltre ad un deposito cauzionale infruttifero di euro 1.000,00 a favore di LBF a garanzia degli obblighi assunti dalle società che verrà restituito, in caso di mancato utilizzo, il 15/06/2014.

Tale deposito, in caso di utilizzo parziale o totale, dovrà essere reintegrato, entro 30 giorni, nella sua interezza.

LBF verificherà la conformità della fideiussione e/o dei depositi alle disposizioni di cui sopra, ed

invierà alla FIP entro il termine di iscrizione ai campionati l'elenco delle fidejussioni e/o dei depositi e dei pagamenti effettuati.

Nel caso di mancato deposito in LBF della fideiussione e/o del deposito e/o di mancato pagamento, entro i termini stabiliti, la FIP non iscriverà la Società al campionato.

## NORMATIVA CAMPIONATI NAZIONALI FEMMINILI SERIE A1 A2 A3

### SERIE A1

#### **1 Rispetto adempimenti**

Le Società sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni e la verifica di quanto nelle stesse contenuto è affidata alla LBF che in caso di inadempienze, provvederà all'escussione della fideiussione o al prelevamento del deposito cauzionale.

#### **2 Obbligo di ripresa televisiva**

Effettuare, a mezzo di televisione o service professionale, la ripresa televisiva della gara e fornire la riproduzione in formato professionale (la cui caratteristica tecnica verrà comunicata all'inizio di ogni stagione) completa di commento, alla Società ospite al termine della gara e alla LBF qualora ne faccia richiesta. In caso di mancata ripresa, di ripresa inutilizzabile o di mancata consegna della riproduzione al termine della gara, fatta eccezione per i casi di evidente causa di forza maggiore, immediatamente segnalati e provati, la Società inadempiente corrisponderà, a titolo di rimborso per l'aggravio di lavoro e di costi, la somma di **€ 1.500,00**.

#### **3 Campi da gioco**

Gli impianti da gioco dovranno essere dotati di impianto di riscaldamento funzionante e durante le gare dovranno avere una temperatura idonea non inferiore a 16 gradi. In caso di mancato rispetto, segnalato dall'arbitro, la Società verrà sanzionata a norma dell'art. 34 comma c Regolamento di Giustizia.

#### **4 Palloni di Gara**

Le Società dovranno utilizzare per le gare di Campionato il pallone di gioco "**misura 6**", omologato dalla FIP, ed indicato dalla LBF.

#### **5 Rilevazioni statistiche**

In ogni impianto dovrà essere situato a bordo campo un tavolo per i rilevatori statistici di dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di tre persone; una linea telefonica normale e un allaccio di corrente.

Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LBF in materia di rilevazioni statistiche, in particolare utilizzare il sistema informatico fornito dalla LBF stessa. Ogni Società deve comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, alla LBF, il nome del responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre.

Le statistiche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai giornalisti presenti alla partita.

Il Responsabile Statistiche dovrà partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LBF.

Le Società devono inviare telematicamente o via fax, entro trenta minuti dal termine di ogni partita, alla LBF e/o all'Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita, fotocopia del referto di gara, il numero degli spettatori presenti all'incontro. I dati sopra descritti dovranno essere

trasmessi a cura del Responsabile delle statistiche.

Nel caso di rifiuto ad utilizzare il sistema informatico previsto, la Società corrisponderà a titolo di rimborso la somma di **€ 2.500,00**. Nel caso di ritardo di invio delle statistiche superiore alle 2 ore o di mancato invio, la Società dovrà versare, a titolo di penale, la somma di **€ 250,00**.

### **6 VideoSharing**

Le Società dovranno inserire, entro e non oltre le ore 24 del martedì successivo alla gara, nel database scaricabile dal sito indicato dalla LBF, i filmati relativi alle proprie partite disputate in casa. In caso di mancato inserimento entro il termine stabilito, alla Società inadempiente verrà bloccato l'accesso nel server web del videosharing per la visione delle partite e verrà applicata una sanzione di euro 500,00 da versare alla LBF, per ogni gara non inserita.

### **7 Diretta Web**

Le Società devono permettere e favorire il collegamento radio ad emittenti private ospiti e a emittenti nazionali, accreditate almeno 7 giorni prima della gara con le specifiche tecniche.

E' fatto obbligo alla Società di casa attivare un canale Skype dal quale effettuare collegamenti in occasione

della trasmissione tutto il basket minuto per minuto.

Qualora la Società ospitante non permetta e/o non favorisca il collegamento e/o non abbia funzionante un collegamento Skype durante le partite interne sarà tenuta a rimborsare la LBF della somma di Euro1.000,00.

### **8 Mancato Reintegro**

In caso di escussione della fidejussione o prelevamento del deposito a garanzia, le società saranno tenute al loro reintegro nell'interezza dell'importo entro 30 giorni.

In caso di detto mancato reintegro, le Società saranno tenute a versare alla LBF una sanzione dell'importo di Euro 500,00.

### **9 Costi servizi**

I servizi resi dalla LBF alle Società, per conto della FIP, avranno i seguenti costi:

Produzione televisiva	<b>€ 10.000,00</b>
Rilevazioni statistiche	<b>€ 4.000,00</b>
Servizio rassegna stampa	<b>€ 2.000,00</b>
VideoSharing	<b>€ 2.000,00</b>
Diretta Web	<b>€ 2.000,00</b>
Totale	<b>€ 20.000,00</b>

L'importo di € 5.000,00 deve essere versato alla LBF entro e non oltre il 9 luglio 2013.

L'importo di € 7.500,00 deve essere versato alla LBF entro e non oltre il 31 luglio 2013. Il rimanente importo di € 7.500,00 deve essere versato alla LBF entro e non oltre il 31 gennaio 2014.

Per le associate alla LBF il costo è compreso nell'iscrizione alla LBF secondo i termini e gli importi dalla stessa stabiliti.

## **SERIE A2**

### **1. Rispetto adempimenti**

Le Società sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni e la verifica di quanto nelle stesse contenuto è affidata alla LBF che in caso di inadempienze, provvederà all'escussione della

fideiussione o al prelevamento del deposito cauzionale.

## 2. Invio Statistiche

Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LBF in materia di rilevazioni statistiche, in particolare utilizzare il sistema informatico fornito dalla stessa LBF e comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, il nome del responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre.

La squadra ospitante ha l'obbligo di rilevare le statistiche complete di entrambe le squadre e di inviarle alla LBF entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.

Il Responsabile Statistiche deve inoltre partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LBF.

La rilevazione statistica deve essere effettuata secondo i criteri annualmente concordati.

Le Società che non provvedano a quanto sopra descritto dovranno corrispondere, a titolo di penale, **€ 100,00**.

## 3. Gli impianti da gioco

Dovranno essere dotati di impianto di riscaldamento funzionante e durante le gare dovranno avere una temperatura idonea non inferiore a 16 gradi. In caso di mancato rispetto, segnalato dall'arbitro, la Società verrà sanzionata a norma dell'art. 34 comma c R.G.

## 4. Palloni di Gara

Le Società dovranno utilizzare per le gare di Campionato il pallone di gioco "misura 6", debitamente omologato dalla FIP, ed indicato dalla LBF.

## 5. VideoSharing

Le Società dovranno inserire, entro e non oltre le ore 24 del martedì successivo alla gara, nel database scaricabile dal sito indicato dalla LBF, i filmati relativi alle proprie partite disputate in casa.

In caso di mancato inserimento entro il termine stabilito, alla Società inadempiente verrà bloccato l'accesso nel server web del videosharing per la visione delle partite e verrà applicata una sanzione di euro 250,00 da versare alla LBF, per ogni gara non inserita.

## 6. Mancato Reintegro

In caso di escussione della fidejussione o prelevamento del deposito a garanzia, le Società saranno tenute al loro reintegro nell'interezza dell'importo entro 30 giorni.

In caso di detto mancato reintegro, le Società saranno tenute a versare alla LBF, una sanzione dell'importo di Euro 250,00.

## 7. Costi servizi

I servizi previsti resi dalla LBF alle Società, per conto della FIP, avranno i seguenti costi:

Rilevazioni statistiche	€ 2.000,00
Rassegna stampa su sito internet	€ 500,00
Video Sharing	€ 1.500,00
Totale	€ 4.000,00

L'importo di € 1.000,00 deve essere versato alla LBF entro e non oltre il 9 luglio 2013.

Il rimanente importo di € 3.000,00 deve essere versato alla LBF entro e non oltre il 30 settembre 2013.

Per le associate alla LBF il costo è compreso nell'iscrizione alla LBF secondo i termini e gli importi dalla stessa stabiliti.

## SERIE A3

### 1. Rispetto adempimenti

Le Società sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni e la verifica di quanto nelle stesse contenuto è affidata alla LBF che in caso di inadempienze, provvederà all'escussione della fideiussione o al prelevamento del deposito cauzionale.

### 2. Invio Statistiche

Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LBF in materia di rilevazioni statistiche, in particolare utilizzare il sistema informatico fornito dalla stessa LBF e comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, il nome del responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per la propria squadra.

La Società ha l'obbligo di rilevare le statistiche complete della propria squadra e di inviarle alla LBF entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.

Il Responsabile Statistiche deve inoltre partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LBF.

La rilevazione statistica deve essere effettuata secondo i criteri annualmente concordati. Le Società che non provvedano a quanto sopra descritto dovranno corrispondere, a titolo di penale, € **100,00**.

### 3. Gli impianti da gioco

Dovranno essere dotati di impianto di riscaldamento funzionante e durante le gare dovranno avere una temperatura idonea non inferiore a 16 gradi. In caso di mancato rispetto, segnalato dall'arbitro, la Società verrà sanzionata a norma dell'art. 34 comma c Regolamento di Giustizia.

### 4. Palloni di Gara

Le Società dovranno utilizzare per le gare di Campionato il pallone di gioco "misura 6", debitamente omologato dalla FIP, ed indicato dalla LBF.

### 5. Mancato Reintegro

In caso di escussione della fidejussione o prelevamento del deposito a garanzia, le società saranno tenute al loro reintegro nell'interezza dell'importo entro 30 giorni.

In caso di detto mancato reintegro, le società saranno tenute a versare alla LBF, una sanzione dell'importo di Euro 150,00.

### 6. Costi servizi

I servizi previsti resi dalla LBF alle Società, per conto della FIP, avranno i seguenti costi:

Rilevazioni statistiche	€ 2.000,00
Rassegna stampa su sito internet	€ 500,00
Totale	€ 2.500,00

L'importo di € 1.000,00 deve essere versato alla LBF entro e non oltre il 9 luglio 2013.

Il rimanente importo di € 1.500,00 deve essere versato alla LBF entro e non oltre il 30 settembre 2013.

Per le associate alla LBF il costo è compreso nell'iscrizione alla LBF secondo i termini e gli importi dalla stessa stabiliti.



### **DELIBERA N.543/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.216/2012 del Consiglio federale del 24 novembre 2012 con la quale veniva licenziato il documento sulla ripartizione dei contributi alle Società femminili, provenienti dalla maggiorazione del contributo di tesseramento atlete;
- esaminato il documento inviato dalla LegA Basket Femminile in data 8 maggio 2013 contenente il dettaglio economico della ripartizione;
- considerato che nel documento viene ulteriormente specificata la ripartizione del 60% del contributo da destinare alle Società di Serie A3;
- valutato che la ripartizione proposta dalla LegA Basket Femminile è in linea con il principio con cui è stato concepito il progetto d'incentivazione;
- ritenuta pertanto la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare la distribuzione del contributo maggiorato per le Società partecipanti alla Serie A3 a.s. 2012/2013, come segue:

- 20% quota fissa per tutte le società partecipanti al Campionato di A3 a.s. 2012/2013;
- 50% per le società che hanno fatto giocare il maggior numero di Under 21;
- 30% per le Società che hanno percorso più chilometri e per chi ha effettuato trasferte in Sardegna comparando la singola trasferta aerea ad una percorrenza di 1200 chilometri.

### **DELIBERA N.544/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto quanto riportato all'articolo 12 del regolamento Esecutivo Gare, nel quale si sancisce la regolamentazione delle rinunce alla partecipazione ai Campionati a cui la Società ha diritto;
- esaminato nel particolare il caso di rinuncia al primo Campionato dilettanti, girone Gold e al Campionato Nazionale di DNC per le società neopromosse;
- preso atto che la rinuncia alla promozione al Campionato Professionistico è contemplata dai regolamenti federali e non prevede alcuna sanzione per la società rinunciataria, la quale conserva il diritto di partecipazione al Campionato inferiore;
- letta la relazione agli atti del Consiglio federale del Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

- di dare la possibilità alle Società partecipanti ai Campionati regionali che abbiano maturato il diritto alla partecipazione ad un Campionato nazionale di poter rinunciare, prima del termine di iscrizione del campionato nazionale senza incorrere in sanzioni e di poter mantenere il diritto di partecipare nuovamente al massimo Campionato regionale.

In questo caso il diritto passerà alla migliore non promossa della regione. In caso di ulteriore rinuncia la sostituzione avverrà secondo quanto previsto all'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare;

- di dare la possibilità alle Società partecipanti al girone silver del 1° Campionato Nazionale Dilettanti che abbia maturato il diritto alla partecipazione al girone gold di poter rinunciare, solo ed esclusivamente per mancanza di un idoneo campo di gioco, prima del termine di iscrizione del campionato senza incorrere in sanzioni e di poter mantenere il diritto di partecipare nuovamente al girone silver del 1° Campionato Nazionale Dilettanti.

In questo caso la sostituzione avverrà secondo quanto previsto all'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare.

### **DELIBERA N.545/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la programmazione del Campionato di Serie A3 femminile riportata sulle Disposizioni Organizzative Annuali con la quale si sancisce, al termine dell'anno sportivo 2013/2014, la fusione del Campionato di A3 con quello di Serie B, con contestuale competenza organizzativa demandata ai Comitati Regionali;

preso atto dell'incontro avvenuto tra le società, la Lega Basket Femminile ed il Presidente federale, durante il quale è emersa una forte volontà da parte delle Società partecipanti al Campionato di A3 di continuare ad affrontare, anche per i successivi anni sportivi, un Campionato a carattere nazionale;

verificato che la formula di svolgimento del Campionato di A3 riportata sulle Disposizioni Organizzative Annuali, alla luce della volontà di cui sopra, non potrebbe essere più applicabile;

### **DELIBERA**

di conferire mandato al Settore Agonistico di incontrare le Società partecipanti al Campionato di A3 e, se del caso, elaborare la nuova formula di svolgimento del Campionato per l'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.546/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- visto in particolare il Regolamento del S.O.T.;
- considerata la proposta del Presidente del S.O.T. di aggiornare il Regolamento del settore in base alle modifiche statutarie;
- acquisito il parere favorevole della Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta del Presidente del S.O.T. meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare il nuovo Regolamento del S.O.T. con il testo allegato.

### **DELIBERA N.547/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta del Presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia sig. Giovanni Adami con la quale ha inoltrato la proposta di assegnare la qualifica a Presidente Onorario al sig. Antonio Mauro per il Comitato Provinciale di Pordenone;
- visto il verbale di Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale di Pordenone dove veniva richiesta che al Presidente uscente sig. Antonio Mauro fosse riconosciuta la qualifica di Presidente Onorario;
- ritenuta la richiesta un giusto riconoscimento per l'attività svolta in tanti anni di presidenza nel Comitato Provinciale di Pordenone e di divulgazione della pallacanestro in periferia;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia sig. Giovanni Adami e dal Presidente del Comitato Provinciale di Pordenone sig. Ezio Zuccolo meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di conferire al sig. Antonio Mauro la nomina a Presidente Onorario del Comitato Provinciale di Pordenone.

### **DELIBERA N.548/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali, e in particolare l'articolo n.41 comma 5 e 6 dello Statuto;
- considerato che nelle province di Catanzaro, Cosenza e Matera risultano affiliate meno di 35 società con diritto a voto al 30 giugno antecedente l'assemblea elettiva;

prese in esame le proposte dei Comitati Regionali FIP di Calabria e Basilicata inerenti ai nominativi dei delegati provinciali per il Quadriennio Olimpico 2013-2016 effettuate a norma dell'art.41, comma 6 dello Statuto federale, al fine della promozione dello svolgimento delle attività federali;

considerate le proposte meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare, per il quadriennio olimpico 2013/2016, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, i seguenti Delegati Provinciali:

Comitato Provinciale	Catanzaro	Alessandro SCOZIA
Comitato provinciale	Cosenza	Rito VUONO
Comitato Provinciale	Matera	Sergio GALANTE

### **DELIBERA N.549/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.74, assunta dal Presidente federale in data 10 maggio 2013, con la quale è stato autorizzato il Comitato Regionale Calabria a svolgere l'Assemblea Straordinaria per nominare il Componente del Consiglio Direttivo Regionale mancante per il Quadriennio Olimpico 2013/2016 il 22 giugno p.v.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.74, assunta dal Presidente federale in data 10 maggio 2013.

### **DELIBERA N.550/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.75, assunta dal Presidente federale in data 21 maggio 2013, che nomina, fino al 30 giugno 2013, il Sig. Massimo Deiana Presidente della Commissione Giudicante Regionale Sardegna in sostituzione del Sig. Giovanni Zucca ed il Sig. Gianmario Demuro Componente della Commissione stessa in sostituzione del Sig. Emanuele Lai;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.75, assunta dal Presidente federale in data 21 maggio 2013.

**DELIBERA N.551/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.76, assunta dal Presidente federale in data 21 maggio 2013, di nominare, fino al 30 giugno 2013, il Dott. Michele Cugusi Supplente del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sardegna;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.76, assunta dal Presidente federale in data 21 maggio 2013.

**DELIBERA N.552/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2013/2014;

**DELIBERA**

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2013/2014 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n. 1538 del 05.06.2013 – Consiglio federale n.8	Contributi a carico delle società professionistiche anno sportivo 2013/2014
--	---

**DELIBERA N.553/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche per l'anno sportivo 2013/2014;

**DELIBERA**

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche e centri Minibasket per l'anno sportivo 2013/2014 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n. 1539 del 05.06.2013 – Consiglio Federale n.8	Contributi a carico delle società non
--	---------------------------------------

	professionistiche e centri Minibasket anno sportivo 2013/2014
--	---

### **DELIBERA N.554/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato CIA Gianluca Ferrari volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Alessandro Caleffi per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di Promozione maschile Unione Sportiva Carpi (cod. FIP 045103) – ASD Aquile Pall. Gualtieri (cod. FIP 028781);

visti i documenti prodotti a corredo della stessa;

### **DELIBERA**

di autorizzare il tesserato CIA Gianluca Ferrari ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Alessandro Caleffi per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di Promozione maschile Unione Sportiva Carpi (cod. FIP 045103) – ASD Aquile Pall. Gualtieri (cod. FIP 028781)

### **DELIBERA N.555/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Alfredo Lamberti volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società AD Basket Club Giuliano (cod. FIP 033990) per il recupero di un proprio credito;

preso atto che l'istante ha adempiuto a quanto previsto dai Regolamenti federali;

### **DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Alfredo Lamberti ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società AD Basket Club Giuliano (cod. FIP 033990) per il recupero di un proprio credito.

### **DELIBERA N.556/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'istanza presentata dal tesserato Maurizio Bartocci volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Napoli Basketball SSDARL (cod. FIP 021271) per il recupero di un proprio credito;

rilevato che la società ha rinunciato al campionato a cui aveva diritto a partecipare;

### **DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Maurizio Bartocci ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Napoli Basketball SSDARL (cod. FIP 021271) e dei rappresentanti legali per il recupero di un proprio credito.

### **DELIBERA N.557/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dalla società Pall.Don Bosco SSD ARL (cod. FIP 037420) volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società AD Anagni Basket (cod. FIP 038808) per il recupero di un proprio credito;

preso atto che la società istante ha adempiuto a quanto previsto dai Regolamenti federali;

### **DELIBERA**

di autorizzare la società Pall.Don Bosco SSD ARL (cod. FIP 037420) ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società AD Anagni Basket (cod. FIP 038808) per il recupero di un proprio credito.

### **DELIBERA N.558/2013**

Il Consiglio federale,

visto il ricorso innanzi al TAR del Lazio notificato alla FIP dal tesserato Andrea Lazzari nei confronti della FIP avverso gli esiti di cui alla nota del CNA del 15.03.13;

considerato che è opportuno che la FIP si costituisca dinanzi al TAR del Lazio;

ritenuto di affidare l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A.Vaccaro;

### **DELIBERA**

- costituirsi nel procedimento in premessa specificato promosso dal tesserato Andrea Lazzari nei confronti della FIP innanzi al TAR del Lazio;
- affidare l'incarico di assistenza e difesa della Federazione Italiana Pallacanestro nel ridetto procedimento allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A.Vaccaro.

**DELIBERA N.559/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto delle azioni stragiudiziali sino ad ora intraprese nei confronti del Sig. Fausto Audone per fatti contestati in relazione alla sua gestione del Comitato Provinciale Vercelli in qualità di Delegato;
- rilevato che dette azioni non hanno prodotto effetto ed alcuna proposta è pervenuta alla FIP da parte della Sig. Fausto Audone;
- ritenuto quindi di affidare allo Studio Valori l'incarico di intraprendere nei confronti della sopra citata, le opportune azioni giudiziarie;

**DELIBERA**

di affidare allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro l'incarico di assistenza della Federazione Italiana Pallacanestro nelle azioni giudiziarie da intraprendersi nei confronti del Sig. Fausto Audone per i fatti di cui in premessa.

**DELIBERA N.560/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto delle azioni stragiudiziali sino ad ora intraprese nei confronti del Sig. Lorenzo Maggioni per fatti contestati in relazione alla sua gestione del Comitato Provinciale Verona in qualità di Presidente;
- rilevato che dette azioni non hanno prodotto effetto ed alcuna proposta è pervenuta alla FIP da parte della Sig. Lorenzo Maggioni;
- ritenuto quindi di affidare all'Avv.to Guido Valori l'incarico di intraprendere nei confronti della sopra citata, le opportune azioni giudiziarie;

**DELIBERA**

di affidare all'Avv.to Guido Valori, e al domiciliatario da lui identificato, l'incarico di assistenza della Federazione Italiana Pallacanestro nelle azioni giudiziarie da intraprendersi nei confronti del Sig. Lorenzo Maggioni per i fatti di cui in premessa.

**DELIBERA N.561/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;



vista la propria delibera n.479/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Basket Todi (cod. FIP 000265) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Nanni Raffaele/ASD Basket Todi;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

### **DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società ASD Basket Todi (cod. FIP 000265) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione al lodo Di Nanni Raffaele/ASD Basket Todi.

### **DELIBERA N.562/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.481/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall.Fiorentina Affrico (cod. FIP 009006) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Marinelli Matteo/Pall.Fiorentina Affrico;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

### **DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società Pall.Fiorentina Affrico (cod. FIP 009006) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Marinelli Matteo/Pall.Fiorentina Affrico.

### **DELIBERA N.563/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.350/2013 assunta nella riunione del 2 febbraio 2013 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) per il mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Gambolati Antonio/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815);

vista altresì la propria delibera n.401/2013 assunta nella riunione del 9 marzo 2013 con la quale, accertato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine fissato venivano trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

preso atto che la società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato nella delibera sopra richiamata ma comunque entro il termine dell'anno sportivo 2012/2013;

### **DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Gambolati Antonio/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815).

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.42 R.G..

### **DELIBERA N.564/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.469/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Raminelli Matteo/Eagles Bologna SSD ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Raminelli Matteo/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.565/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.470/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Botteghi Niccolò/Eagles Bologna SSD ARL;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Botteghi Niccolò/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.566/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.471/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Piazza Alessandro/Eagles Bologna SSD ARL;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

## **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Piazza Alessandro/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.567/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.472/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Chinellato Eros/Eagles Bologna SSD ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

## **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Chinellato Eros/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.568/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.473/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Padovano Massimo/Eagles Bologna SSD ARL;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Padovano Massimo/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.569/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.474/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Novati Lorenzo/G.S.Riva del Garda;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

## **DELIBERA**

accertato che la società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Novati Lorenzo/G.S. Riva del Garda e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.570/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.475/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Basket Gualdo 96 (cod. FIP 001061) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Danzi Daniel/ASD Basket Gualdo 96;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

## **DELIBERA**

accertato che la società ASD Basket Gualdo 96 (cod. FIP 001061) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Danzi Daniel/ASD Basket Gualdo 96 e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.571/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.476/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mastrangelo Daniele/ASD Nuova Virtus Molfetta;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mastrangelo Daniele/ASD Nuova Virtus Molfetta e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.572/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.478/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Ass.Pall.S.Antimo (cod. FIP 038853) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Virtus Pall.Bologna Spa/Ass.Pall.S.Antimo;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

## **DELIBERA**

accertato che la società Ass.Pall.S.Antimo (cod. FIP 038853) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Virtus Pall.Bologna Spa/Ass.Pall.S.Antimo e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.573/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.480/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Team Basket Viola R.Calabria (cod.FIP 007815) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Roselli Michele/ASD Team Basket Basket Viola R.Calabria;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

## **DELIBERA**

accertato che la società ASD Team Basket Viola R.Calabria (cod.FIP 007815) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Roselli Michele/ASD Team Basket Basket Viola R.Calabria e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.



### **DELIBERA N.574/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.482/2013, assunta nella riunione del 20 aprile 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Virtus Fortitudo Pomezia (cod. FIP 014908) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scibelli Carolina/ASD Virtus Fortitudo Pomezia
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società ASD Virtus Fortitudo Pomezia (cod.FIP 014908) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scibelli Carolina/ASD Virtus Fortitudo Pomezia e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.575/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista l'istanza pervenuta dal Fondo di Fine rapporto per i Giocatori Professionisti, con la quale si chiede che venga riconosciuta l'efficacia, con estensione di tutti gli effetti dei Regolamenti federali del provvedimento di ingiunzione reso dal Presidente della CPCA di Legadue in data 15.03.2013 nei confronti della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) per euro 8.997.12 oltre interessi maturandi ed oltre rimborso spese di procedura e spese legali per un totale di €10.169,28;
- vista la copia del provvedimento citato reso dalla CPCA e la copia delle comunicazioni via e-mail con cui la Segreteria della Legadue ha inviato il provvedimento alla società intimata cui non ha fatto seguito l'opposizione né il pagamento di quanto ingiunto;

ritenuto che, trattandosi di provvedimento avente ad oggetto debiti relativi alla attività sportiva, reso dall'Organo di Legadue, analogo a quelli adottati in ambito federale ai sensi degli art.103 e seg. R.G. e teso ad assolvere la medesima funzione, ad esso può essere dato riconoscimento ed attuazione in ambito federale ed a tutti gli effetti delle norme della FIP, con applicazione, in caso di inadempimento, di quanto stabilito all'art.125 R.O., e sino alla revoca della affiliazione per grave infrazione dell'ordinamento sportivo come disposto all'art.119 R.G.;

ritenuto che pertanto, in applicazione dei sopra richiamati principi e delle citate regole il provvedimento di cui sopra va riconosciuto a tutti gli effetti in ambito federale e va assegnato da parte della FIP alla società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) un termine per adempiere, che si indica in giorni 30 dalla comunicazione della presente, con avvertenza che in mancanza verranno adottati tutti i consequenziali provvedimenti di dichiarazione di morosità, irrogazione di punti di penalizzazione e sino alla revoca della affiliazione;

### **DELIBERA**

- di dare riconoscimento ed attuazione in ambito federale ed a tutti gli effetti delle norme della FIP al provvedimento reso dal Presidente della CPCA con cui alla società Assi Basket Ostuni(cod. FIP 012447) è stato ingiunto di pagare al Fondo di Fine Rapporto Giocatori Professionisti di Pallacanestro la somma di euro euro 8.997,12 oltre interessi maturandi ed oltre rimborso spese di procedura e spese legali per un totale di € 10.169,28;
- di assegnare alla società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione della presente per adempiere al pagamento di quanto portato nella sopra richiamata ingiunzione del Presidente della CPCA di Legadue con avvertenza che in mancanza verranno adottati tutti i consequenziali provvedimenti di dichiarazione di morosità, irrogazione di punti di penalizzazione sino alla revoca della affiliazione.

### **DELIBERA N.576/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.477/13 assunta nella riunione del 20 aprile 2013 con la quale, rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali aveva rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Club Atletico Romagna S.Coop. SD (cod.FIP 052731) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Mauriella Paola/Club Atletico Romagna S.Coop .SD è stato assunto il provvedimento di dichiarazione lo stato di morosità della società Club Atletico Romagna S.Coop. SD (cod.FIP 052731);

considerato che per motivi tecnici il dispositivo della stessa non risulta essere stato regolarmente comunicato alla società;

ritenuto che persistendo le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di stato di morosità appare opportuno provvedere a fissare un ulteriore termine, confermando la dichiarazione di morosità;

## **DELIBERA**

di confermare lo stato di morosità della società Club Atletico Romagna S.Coop. SD (cod.FIP 052731) già dichiarato con delibera n.477/13, fissando il termine del 30.06.13 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mauriella Paola/Club Atletico Romagna S.Coop SD.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.577/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.477/13 assunta nella riunione del 20 aprile 2013 con la quale, rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali aveva rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Club Atletico Romagna S.Coop. SD (cod.FIP 052731) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Mauriella Paola/Club Atletico Romagna S.Coop .SD è stato assunto il provvedimento di dichiarazione lo stato di morosità della società Club Atletico Romagna S.Coop. SD (cod.FIP 052731);

considerato che per motivi tecnici il dispositivo della stessa non risulta essere stato regolarmente comunicato alla società;

ritenuto che persistendo le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di stato di morosità appare opportuno provvedere a fissare un ulteriore termine, confermando la dichiarazione di morosità;

## **DELIBERA**

di confermare lo stato di morosità della società Club Atletico Romagna S.Coop. SD (cod.FIP 052731) già dichiarato con delibera n.477/13, fissando il termine del 30.06.13 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mauriella Paola/Club Atletico Romagna S.Coop SD.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.578/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato

adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Marani Carlo/Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Marani Carlo/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.579/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Fini Matteo/Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fini Matteo/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.580/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Pall.Marostica SRL (cod. FIP 001180) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Crosato Enrico/SSD Pall.Marostica;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Pall.Marostica SRL(cod. FIP 001180) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Crosato Enrico/SSD Pall.Marostica.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.581/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Mossi Marco/ASD Nuova Virtus Molfetta;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mossi Marco/ASD Nuova Virtus Molfetta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.582/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Club Atletico Romagna S.Coop SD (cod. FIP 052731) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Solaroli Massimo/ASD Club Atletico Romagna S.Coop SD;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Club Atletico Romagna S.Coop SD (cod. FIP 052731) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Solaroli Massimo/ASD Club Atletico Romagna S.Coop SD.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.583/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Virtus Basket La Spezia SRL SSD (cod. FIP 042017) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Agresti Claudio/Virtus Basket La Spezia SRL SSD (ratei Dic- Gen);

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Virtus Basket La Spezia SRL SSD (cod. FIP 042017) (cod. FIP 042017) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Agresti Claudio/Virtus Basket La Spezia SRL SSD (ratei Dic- Gen).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.584/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Virtus Basket La Spezia SRL SSD (cod. FIP 042017) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Agresti Claudio/Virtus Basket La Spezia SRL SSD (ratei Ott- Nov);

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Virtus Basket La Spezia SRL SSD (cod. FIP 042017) (cod. FIP 042017) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Agresti Claudio/Virtus Basket La Spezia SRL SSD (ratei Ott. - Nov).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.585/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Artoni Riccardo/Assi Basket Ostuni;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Artoni Riccardo/Assi Basket Ostuni.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.586/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Nuova Cest. San Severo (cod. FIP 051516) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Marzoli Riccardo/SSD Nuova Cest. San Severo;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Nuova Cest. San Severo (cod. FIP 051516) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Marzoli Riccardo/SSD Nuova Cest. San Severo.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.587/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.Dil.Basket Francavilla (cod.FIP 000895) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Ferrienti Giuliani Francesco/A.Dil.Basket Francavilla;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.Dil. Basket Francavilla (cod. FIP 000895) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ferrienti Giuliani Francesco/A.Dil.Basket Francavilla.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.588/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Viola Reggio Calabria (cod.FIP 052776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Niccolai Gabriele/Viola Reggio Calabria SSDARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Viola Reggio Calabria (cod.FIP 052776) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Niccolai Gabriele/Viola Reggio Calabria SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.589/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Viola Reggio Calabria (cod.FIP 052776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Di Lembo Massimo/Viola Reggio Calabria SSDARL;



## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Viola Reggio Calabria (cod.FIP 052776) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Lembo Massimo/Viola Reggio Calabria SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.590/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Viola Reggio Calabria (cod.FIP 052776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Bianchi Massimo/Viola Reggio Calabria SSDARI;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Viola Reggio Calabria (cod.FIP 052776) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bianchi Massimo/Viola Reggio Calabria SSDARI.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.591/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Centro Pall. Bettinzoli (cod.FIP 001828) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Becerra Fernando/Centro Pall.Bettinzoli;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Centro Pall.Bettinzoli (cod.FIP 001828) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Becerra Fernando/Centro Pall.Bettinzoli.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.592/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Assi Basket Ostuni/Rinaldi Tommaso;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Assi Basket Ostuni/Rinaldi Tommaso.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.593/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Basket Marzocca A.S.D.(cod. FIP 018085) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Quercia Sergio/Basket Marzocca A.S.D.;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Basket Marzocca A.S.D.(cod. FIP 018085) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Quercia Sergio/Basket Marzocca A.S.D.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.594/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Basket Marzocca A.S.D. (cod. FIP 018085) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Piloni Emanuele/Basket Marzocca A.S.D.;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Basket Marzocca A.S.D.(cod. FIP 018085) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Piloni Emanuele/Basket Marzocca A.S.D.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.595/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL(cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Lopez Roberto Luciano/Eagles SSDRL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lopez Roberto Luciano/Eagles SSDRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.596/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Basket Club Onlus ASD Giuliano (cod. FIP 033990) in relazione al

mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Fessia Diego/Basket Club Onlus ASD Giuliano;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Basket Club Onlus ASD Giuliano (cod.FIP 033990) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fessia Diego/Basket Club Onlus ASD Giuliano.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.597/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Rossi Claudia/Eagles SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod.FIP 052578) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rossi Claudia/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.598/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles SSDRL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Pampani Antonio/ Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL(cod.FIP 052578) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pampani Antonio/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.599/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Pol.Dil. Virtus Alcamo (cod. FIP 008112) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Mangiapane Fabio/Pol.Dil Virtus Alcamo;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Pol.Dil.Virtus Alcamo (cod.FIP 008112) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mangiapane Fabio/Pol.Dil.Virtus Alcamo.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.600/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Pall.Virtus SSD Unipersonale/Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Pall.Virtus SSRL Unipersonale /Assi Basket Ostuni;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) fissando il termine del 30.06.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pall.Virtus SSD Unipersonale/Assi Basket Ostuni.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.601/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- vista la nota del CONI prot. n.102 del 25 marzo 2013 con la quale comunica l'approvazione del bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2013;
- ravvisata la necessità di effettuare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2013 per programmi di attività e di spesa;
- presa in esame la relazione del Presidente federale relativamente alla stesura della prima nota di variazione al bilancio di previsione 2013;
- presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di variazione al bilancio di previsione 2013;

#### **DELIBERA**

di approvare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2013 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

#### **DELIBERA N.602/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2013/2014 per il settore Professionistico;
- esaminata la proposta presentata dal Settore Agonistico redatta d'intesa con la Lega Basket Serie A;
- precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative integra, per l'anno sportivo 2013/2014, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;
- ritenuta le proposte meritevoli di accoglimento;

#### **DELIBERA**

di emanare le Disposizioni Organizzative – Settore Professionistico per l'anno sportivo 2013/2014, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

**DELIBERA N.603/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;
- preso atto che la Società Orlandina Basket Srl (cod. FIP 050009) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 30 maggio 2013;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Orlandina Basket Srl (cod. FIP 050009) con un'ammenda pari ad euro 10.000,00;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di disporre a carico della Società Orlandina Basket Srl (cod. FIP 050009) un'ammenda pari ad euro 10.000,00.

**DELIBERA N.604/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;
- preso atto che la Società Fulgor Libertas Bk Forlì (cod. FIP 000292) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 30 maggio 2013;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Fulgor Lib. Bk Forlì (cod. FIP 000292) con una penalizzazione di 2 punti da scontare nel Campionato 2013/2014;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

## DELIBERA

di disporre a carico della Società Fulgor Libertas Bk Forlì (cod. FIP 000292) la penalizzazione di 2 punti da scontare nel Campionato 2013/2014.

### **DELIBERA N.605/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;
- preso atto che la Società A.S. Junior Libertas Pall. Srl (cod. FIP 000240) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 30 maggio 2013;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società A.S. Junior Libertas Pall. Srl (cod. FIP 000240) con un'ammenda pari ad euro 10.000,00;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

## DELIBERA

di disporre a carico della Società A.S. Junior Libertas Pall. Srl (cod. FIP 000240) un'ammenda pari ad euro 10.000,00.

### **DELIBERA N.606/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società PALLACANESTRO TREVISO S.P.A. (cod. Fip 000407) iscritta al campionato Under 15 d'eccellenza che intende assumere la forma giuridica di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata;
- considerata la propria delibera n.519/2013, assunta in data 20 aprile 2013, con la quale il Consiglio federale esprime parere favorevole per la trasformazione della Società PALLACANESTRO TREVISO S.P.A.;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;



## **DELIBERA**

di prendere atto del cambio di assetto giuridico da PALLACANESTRO TREVISO S.P.A. a PALLACANESTRO TREVISO S.S.D. A R.L. con sede in TREVISO, STRADA DEL NASCIMBEN 1/B.

### **DELIBERA N.607/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;
- visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
- esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
- verificato che la presentazione della richiesta di nuova affiliazione è avvenuta oltre il termine del 28 febbraio, in contrasto a quanto sancito al comma 1 dell'articolo 115 del Regolamento Organico;
- considerati gli accordi di collaborazione intercorsi con la federazione per la gestione dell'organizzazione del tour italiano del Campionato 3x3;
- preso atto che la Società Free Italian Streetball A.S.D. effettuerà esclusivamente attività di 3x3;
- considerato che i documenti e lo statuto inviato dalla Società Free Italian Streetball A.S.D. sono conformi alle vigenti disposizioni;
- ritenuta l'istanza presentata meritevole di accoglimento in quanto coerente con i principi sanciti dalla Federazione Italiana Pallacanestro;

## **DELIBERA**

il riconoscimento, ai fini sportivi della Società Free Italian Streetball A.S.D. e l'approvazione del rispettivo statuto, in deroga al comma 1 dell'articolo 115 del Regolamento Organico.

### **DELIBERA N.608/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;
- visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;

considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

<b>Cod.</b>	<b>R</b>	<b>P</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Città</b>
052794	LO	MI	APD ACQUAMARINA SPORT&LIFE	VIA XXV APRILE	SEGRATE
052819	EM	BO	ASD BASKET CASTENASO 1982	VIA PAOLO FABBRI 15	CASTENASO
052873	LO	MI	VIRTUS O.P.M. ASD	VIA SAN GIUSEPPE 2	PALAZZOLO MILANESE
052912	CM	NA	A.P.D PONTANO NAPOLI	C.SO V.EMANUELE 581	NAPOLI

### **DELIBERA N.609/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la deliberazione assunta dall'Assemblea delle Società di Legadue il 28 febbraio 2013 con la quale richiede l'impiego dello strumento Instant Replay in occasione delle gare di finale di play off anno sportivo 2012-2013 allegando il relativo Regolamento da approvare;

acquisito il parere favorevole del Commissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

- di accogliere la richiesta della Legadue e pertanto prevedere l'impiego dello strumento Instant Replay in occasione delle gare di finale di play off anno sportivo 2012-2013;
- di approvare il Regolamento proposto dalla Legadue di seguito esposto:

#### **INSTANT REPLAY (I.R.) DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO "INSTANT REPLAY" NELLE GARE IN CUI E' PREVISTO IL SUO IMPIEGO**

E' uno strumento tecnologico che AIUTA l'arbitro a STABILIRE il valore o la sanzione da assegnare a specifiche situazioni di gioco, con esclusione delle circostanze in cui decisioni non sono state prese.

L'utilizzo dell'I.R. non sminuisce il ruolo dell'arbitro, viceversa può garantire a tutti coloro che sono coinvolti nella gara (arbitri, allenatori, giocatori, addetti ai lavori, spettatori, media) migliori valutazioni.

**SITUAZIONI CHE SI RITENGONO ASSOGGETTABILI AD "INSTANT REPLAY"**

1) Quando un CANESTRO È REALIZZATO in prossimità del suono che sancisce la fine di un periodo della gara o il termine dei 24" e non c'è la certezza che il suono sia avvenuto con la palla già in volo oppure ancora a contatto della/e mano/i del tiratore.

2) Quando su possibile situazione di RITORNO DELLA PALLA NELLA ZONA DI DIFESA non c'è la certezza che la stessa, o il piede di un giocatore che ha il controllo della palla abbia toccato la linea di metà

campo o la zona di difesa (non per la valutazione del possesso della palla o meno).

3) Quando in SITUAZIONE DI FALLO O VIOLAZIONE, fischiate in prossimità del suono di fine periodo o termine dei 24" non c'è la certezza che l'infrazione sia avvenuta prima o dopo il suono della sirena.

4) Negli ultimi 2 minuti di gara e per l'intera durata del tempo supplementare, quando in situazione di PALLA FUORI CAMPO, dovendo assegnare una rimessa, non c'è la certezza di chi per ultimo abbia toccato la palla.

5) Quando in situazione di TIRO REALIZZATO, con piede del tiratore in prossimità della linea di 3 punti, non c'è la certezza sulla convalida da 2 o 3 punti.

6) Quando in SITUAZIONE DI RISSA, limitatamente alla valutazione e identificazione dei sostituti che hanno lasciato l'area della panchina, si devono adottare provvedimenti.

7) Quando in SITUAZIONE DI INTERFERENZA A CANESTRO e/o SULLA PALLA, non c'è la certezza che la decisione assunta sia adeguata a quanto accaduto.

Nelle situazioni predette, la RICHIESTA della procedura "Instant Replay" può essere fatta da un Allenatore o da un Arbitro.

**POSSIBILITA' E PROCEDURE** quando la richiesta è fatta dall'**Allenatore**:

Durante l'intero arco della gara (tempi supplementari compresi) l'Allenatore di ciascuna squadra ha UNA SOLA POSSIBILITA' di richiedere l'"Instant Replay".

Tale richiesta dovrà avvenire al termine di un periodo e per l'intera durata dell'intervallo, quando trattasi di situazioni in prossimità della fine del periodo stesso, oppure nel periodo di palla morta susseguente la decisione arbitrale non condivisa, in una delle altre situazioni. Dal momento in cui la palla diventa viva per una nuova azione, qualsiasi richiesta di I.R. non può più essere accettata.

Fa eccezione la situazione relativa al valore di un canestro (2 o 3 punti) realizzato dal tiratore con un piede vicino alla linea del tiro da 3. In tal caso, l'Allenatore, ma anche l'Arbitro, può richiedere l'I.R. anche alla prima palla morta successiva alla realizzazione del canestro.

La procedura per l'Allenatore sarà quella di rivolgersi al segnapunti pronunciando la frase "Richiesta di Instant Replay".

Il segnapunti accetterà sempre la richiesta di Instant Replay (uno per gara).

La parteciperà agli arbitri con un fischio e con un'apposita paletta che poi dovrà rimanere esposta per l'intera gara, affinché visualizzi che la possibilità di richiedere l'I.R. è già stata usufruita da quella squadra.

**POSSIBILITA' E PROCEDURE** quando la richiesta è fatta dall'**Arbitro**:

Quando un arbitro, in una delle situazioni sopra riportate, vuole verificare una sua decisione, lo potrà fare fischiano e segnalando una sospensione (fig. 12) portando poi la mano destra sul petto.

Tale verifica deve avvenire nell'intervallo o nella palla morta che segue la decisione arbitrale, come previsto nel caso in cui la richiesta viene avanzata dall'allenatore. Dopo che la palla è diventata viva per una nuova azione, non è più possibile ricorrere ad una verifica tramite "Instant Replay", fatto salvo il caso di canestro da convalidare da 2 o 3 punti.

Premesso che l'apparecchiatura per l'Instant Replay dovrà essere posizionata nelle immediate vicinanze del tavolo degli Ufficiali di Campo, si stabilisce che dovrà essere l'Arbitro, che ha fischiato o ha ritenuto di non fischiare una delle INFRAZIONI in esame, ad effettuare la verifica; invece, per la CONVALIDA o meno di un canestro, avvenuto nelle circostanze suddette, o per la situazione di RISSA sarà sempre il primo Arbitro ad assumere l'incarico di visionare l'I.R. per la decisione definitiva.

**PALETTE "INSTANT REPLAY" DA COLLOCARE SUL LATO DEL TAVOLO DEGLI U.d.C. QUANDO UN ALLENATORE CHIEDE DI AVVALERSI DELL'I.R.**

Quando un Allenatore fa richiesta al segnapunti di un "Time-out per Instant Replay" il segnapunti fischia ed alza la prevista paletta collocandola sul tavolo e mantenendola alzata per il resto della gara, dal lato della squadra che ne ha fatto richiesta.

Si propone che tale paletta – per non disturbare la visuale da parte degli operatori al tavolo – abbia una dimensione rettangolare di cm. 10 x 30 ed un sostegno di massimo 20 cm.; il suo colore potrebbe essere giallo con INSTANT REPLAY scritto in blu scuro.

---

Roma, 5 giugno 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to Maurizio Berteà*

IL PRESIDENTE  
*F.to Giovanni Petrucci*